

2006

Periodico dell'Ordine Forense  
di Catanzaro



## SOMMARIO

*Direttore Responsabile:*  
Avv. Prof. Giuseppe Iannello

*Direttori Editoriali:*  
Avv. Umberto Ferrari  
Avv. Pantaleone Pallone  
Avv. Luigi Combariati

*Redattori e Coordinatori:*  
per il Consiglio dell'Ordine  
Avv. Giovanni Caridi  
Avv. Adolfo Larussa

*Hanno collaborato:*  
Avv. Eugenio Attanasio  
Avv. Amedeo Bianco  
Avv. Giacomo Carbone  
Avv. Paolo Carnuccio  
Avv. Fabrizio Costarella  
Avv. Maria Candida Elia  
Avv. Giuseppe Fonte  
Avv. Rita Giglio  
Avv. Teresa Maticera  
Avv. Massimo Scuteri  
Avv. Giuseppe Spadafora  
Avv. Demetrio Verbaro

*Redazione:*  
Via Falcone e Borsellino  
Tel. 0961.885381  
Fax 0961.707442  
redazione@ordineavvocati.catanzaro.it  
www.ordineavvocati.catanzaro.it  
info@ordineavvocati.catanzaro.it

*In corso di registrazione*

*Stampa:*  
Tipolitografia Boccuto  
Via E. Vitale, 194 - 88100 Catanzaro  
Tel. e fax 0961.720277  
www.tipografiaboccuto.com  
info@tipografiaboccuto.com

Avv. Prof. Giuseppe Iannello **2** Editoriale

### Ordine e Palazzo

Avv. Giovanni Caridi **3** Resoconto sul lavoro svolto dal Consiglio dell'Ordine

Avvocati: **4** Iniziative e convegni  
Francesco Sacchi  
Pantaleone Pallone  
Luigi Combariati

### Casi & Questioni

Avvocati: **10** Giurisprudenza Penale  
Amedeo Bianco

**15** Giurisprudenza Civile  
Fabrizio Costarella  
Paolo Carnuccio  
Rita Giglio

**20** Giurisprudenza Amministrativa  
Massimo Scuteri  
Giuseppe Spadafora  
Demetrio Verbaro

### L'Intervista

Avv. Pantaleone Pallone **23** A colloquio con...

### L'Opinione

Avv. Alfredo Gualtieri **26** Valutazione delle prove di concorso espressa in forma numerica o con motivazione: si naviga a vista

### Il Profilo

Avv. Umberto Ferrari **28** Per una storia del Foro di Catanzaro

### L'Avvocata

Avv. Maria Candida Elia **32** Dalla parità alle pari opportunità: un lungo e faticoso cammino dell'univeso femminile

### Non solo diritto

Avv. Eugenio Attanasio **35** **Cinema**  
Dal Sahara lettere per il dialogo

Avv. Luigi Combariati **36** **Libri**  
La scoperta dell'alba  
Siamo sole

Avv. Giacomo Carbone **38** **Teatro**  
La prosa, breve storia di un'agonia

Avv. Giuseppe Fonte **39** **Musica**  
Colonne sonore ed emozioni finali

Avv. Eugenio Attanasio **40** **L'Incontro**  
Un maestro al cinema



# Editoriale

Carissimi colleghi,

tenendo fede agli impegni assunti e grazie al proficuo lavoro svolto dai colleghi che hanno a cuore le sorti della nostra rivista, pubblichiamo il secondo numero del Notiziario del Consiglio.

I risultati ottenuti con la pubblicazione e gli incoraggiamenti ricevuti, ci impongono un sempre maggiore impegno per affrontare i temi riguardanti lo stato attuale dell'Avvocatura.

Non Vi nascondo che ho avuto molte perplessità nell'impostare questo editoriale, non sapendo quale taglio dare in considerazione dei gravi eventi verificatisi; eventi che hanno investito l'Avvocatura e che investono altresì la giustizia intesa globalmente.

Le risposte dello Stato e delle sue Istituzioni nel settore giustizia sono state negli anni, e lo sono ancora oggi, indecise, di basso profilo, emozionali ed incoerenti.

Di fronte ad un progressivo decadimento del sistema, abbiamo assistito ad interventi sintomatici, diretti ad eliminare i segni più evidenti ed imbarazzanti con l'intento di normalizzare la situazione ed evitare una manifestazione del disagio, evidentemente

allarmante, soprattutto dal punto di vista sociale e politico; ed è forse questo il punto dolente del problema: - la mancanza, in questo nostro Paese, di una vera cultura della giustizia. Checchè se ne dica, bisogna riconoscere che il servizio giustizia, nel nostro Paese è sempre stato mediocre, sia per qualità che per quantità, residuale rispetto ad altre opzioni sociali come ad esempio l'occupazione, la salute, la casa.

Anche in questa finanziaria sono state assegnate somme di gran lunga inferiori a quelle effettivamente necessarie per cui, ancora una volta, si assisterà a disservizi di ogni genere, con grave nocimento dell'efficienza del sistema giudiziario; ed è innegabile che è a rischio la fiducia dei cittadini verso l'Istituzione Stato, incapace di gestire in modo corretto un momento centrale della vita sociale ed economica del nostro Paese; la posta in gioco è, quindi, la fiducia dei cittadini verso lo Stato.

Per recuperare risorse si parla di sponsorizzazione ed addirittura si apprende che alcuni Consigli degli Ordini stanno per fornire materiale di cancelleria agli Uffici Giudiziari, per scongiurarne la paralisi; ritengo veramente superfluo ogni commento al riguardo.

La bufera che si è abbattuta sull'Avvocatura è di tale portata che non può essere esaminata in un editoriale; però non può sottacersi il becero attacco portato alla stessa.

E' noto da diverso tempo che l'Avvocatura chiede l'apertura di un dialogo costruttivo, reale, con la costituzione di tavoli per un confronto sulle riforme che proprio gli avvocati, da lunghissimo tempo, auspicano, riconoscendo l'esigenza di procedere, senza ulteriori intoppi e ritardi, ad una generale riforma che affronti seriamente ed una volta per tutte, le varie problematiche sin qui portate avanti dalla stessa Avvocatura.

Gli avvocati non si sottraggono alle proprie responsabilità, sono pronti all'autocritica, ma soprattutto, sono oggi più che mai, disponibili a svolgere un ruolo di stimolo e di proposta concreta ed articolata.

Nessuno, né tanto meno il Ministro Bersani, può non riconoscere che l'Avvocatura è chiamata a dover assolvere, quale ceto intellettuale deputato a tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini, ad una funzione essenziale, caratterizzata costantemente dalla qualità delle prestazioni e dalla responsabilità dell'adempimento con il rispetto dei fondamentali e non declinabili canoni deontologici.

Gli avvocati non tralasceranno nulla, affinché sia ridato al Paese un servizio giustizia efficiente ed effettivo.

E' comunque indispensabile che ci sia, da parte del Governo, la volontà di dialogare nel segno della ragionevolezza per far sì che il servizio giustizia possa porsi in termini di quotidianità, nella tutela dei diritti degli avvocati e dei cittadini. Nell'approssimarsi delle feste natalizie formulo i migliori auguri, con l'auspicio di un sereno anno nuovo.



Prof. Avv. Giuseppe Iannello

*Il Presidente  
Pino Iannello*



## ***Resoconto sull'attività del Consiglio dell'Ordine Distrettuale Avvocati di Catanzaro dal 20 giugno 2006 al 26 ottobre 2006***

*(a cura del Consigliere Avv. Giovanni Caridi)*

In continuità con quanto già relazionato nel primo numero del nostro periodico, in ossequio al principio di trasparenza che ne caratterizza l'attività, rappresentiamo ai nostri colleghi il lavoro svolto dal Consiglio da Giugno ad Ottobre 2006.

Alla tornata del 20 giugno 2006, il Consiglio ha ritenuto che il termine per l'aggiornamento dell'elenco degli Avvocati disponibili al gratuito patrocinio, previsto dalla normativa, non era perentorio; deliberava pertanto di fissare i termini per la presentazione dell'iscrizione all'elenco al 31 Gennaio e al 15 Luglio di ogni anno.

Più volte il Consiglio ha, in più occasioni, anche dovuto deliberare su istanze di colleghi tese ad ottenere elargizioni di somme per far fronte a momentanee difficoltà degli stessi, accogliendo, in alcuni casi, le richieste e deliberando conseguentemente l'erogazione di fondi.

C'è da rilevare, altresì, che numerosi Avvocati stanno richiedendo di essere autorizzati ad avvalersi della facoltà di notificazione, prevista dalla Legge n. 53/94 ed il Consiglio, previa istruttoria, al fine di verificare se i soggetti interessati abbiano riportato o meno gravi sanzioni disciplinari, sta autorizzando di avvalersi di detta facoltà di notificazione, che sicuramente rappresenta il futuro per la nostra classe

forense.

Pare opportuno, altresì, evidenziare che il Consiglio, ancora una volta, come nei pregressi anni, ha voluto sostenere l'Associazione Sportiva Forense "Catanzaro Lex", sostenendo la squadra nell'iscrizione al 36° Campionato Nazionale di Calcio Forense.

L'ordine ha altresì organizzato in data 13.10.2006, un consiglio itinerante presso la Sezione Distaccata del Tribunale di Chiaravalle C.le, invitando alla riunione il Presidente del Tribunale dott. Greco, per insieme analizzare le problematiche ormai note e riguardanti le carenze strutturali e di personale della Sezione.

Il Consiglio, all'uopo, per venire incontro alle esigenze dei colleghi, ha anche ritenuto, dopo aver già arredato un locale della stessa Sezione, di dotarlo di un personal computer al fine di far sì che gli Avvocati possano visionare direttamente il ruolo generale delle cause, senza richiedere l'intervento dei pochi dipendenti presenti nell'Ufficio.

Il Consiglio ha, altresì, deliberato di indire un'assemblea straordinaria degli iscritti per il giorno 29.11.2006, per discutere sulle novità del Decreto Bersani e sul futuro dell'Avvocatura.

Il Consiglio ha esaminato n. 7 procedimenti disciplinari; ha provveduto ad iscrivere all'Albo Avvocati n. 45 nuovi colleghi, ha rilasciato n. 62 pareri richiesti dai vari iscritti; ha provveduto ad iscrivere nel registro praticanti n. 78 dottori in giurisprudenza.

*Note a margine del Corso di Aggiornamento in Diritto Minorile  
(A cura dell'Avv. Consigliere Francesco Sacchi)*

Il 29 aprile 2006 si è svolta presso l'Auditorium di via Paglia, la cerimonia conclusiva del corso di aggiornamento in diritto minorile e problematiche dell'età evolutiva. Come è noto ogni biennio il Consiglio dell'Ordine organizza il corso di



formazione destinato agli avvocati che intendono conseguire l'attestato per essere ricompresi nell'elenco dei difensori d'ufficio presso il Tribunale e la Procura dei Minori. Anche questo corso di aggiornamento, articolato in venticinque lezioni, ha visto avvicinarsi quali relatori diversi Magistrati ed Avvocati cultori della materia, nonché alcune personalità di spicco quali: Francesco Bruno, Filippo Calamoneri, Paolo Crepet, Carlo Federico Grosso, Luciano Mazzetti. Tutti hanno fornito il loro prezioso apporto, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal Consiglio dell'Ordine, di mantenere alto, come negli anni precedenti, il livello del corso. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine avv. prof. Giuseppe Iannello nel porgere il suo vivo ringraziamento ai relatori ed ai partecipanti, ha sottolineato l'importanza della formazione per il raggiungimento di una elevata professionalità, che sola fornisce credibilità al

lavoro dell'avvocato. L'avv. Iannello ha poi espresso il suo vivo compiacimento e la sua grande soddisfazione per l'ottima riuscita del corso che ha visto la partecipazione di duecento giovani avvocati provenienti da diversi Ordini Forensi della Calabria e si è caratterizzato per avere affrontato problematiche varie ed interessanti nel delicato campo del rapporto con i minori. Certamente i giovani avvocati che hanno seguito il corso di formazione, strutturato anche in pratici seminari e processi simulati, hanno acquisito un bagaglio culturale ampio, poiché le lezioni hanno spaziato dall'aspetto psicologico e sociologico a quello strettamente civilistico e processualistico, senza



trascurare i reati minorili e fornendo indicazioni anche sulle strategie da attuare nel processo minorile. Al termine della cerimonia, dopo gli interventi dei Presidenti del Tribunale per i minorenni di Catanzaro dott. Domenico Blasco, di Salerno dott. Paolo Giannino, del Sostituto Procuratore dott. Beniamino Calabrese e del magistrato del Tribunale dei minori di Napoli dott. Piero Avallone, si è proceduto alla consegna degli attestati ai partecipanti.

*Note a margine del Convegno  
(A cura dell'Avv. Consigliere Leo Pallone)*

Organizzato dal Consiglio Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro si è svolto nell'auditorium del Tribunale dei minorenni di Catanzaro il convegno "Incidenti stradali: la nuova normativa



Il Tavolo della Presidenza

penale e civile", al quale hanno partecipato molti magistrati, giudici di pace ed avvocati. Un convegno di grande attualità su un tema importante - come ha detto il presidente dell'Ordine Prof. Avv.



Giudici di Pace ed Avvocati presenti al convegno

Giuseppe Iannello - perché consente di esaminare le significative novità introdotte dal decreto legislativo 209/2005, ribattezzato come "nuovo

codice delle assicurazioni". Anche se - ha affermato senza mezzi termini lo stesso Presidente - occorrono dei correttivi per raggiungere i livelli europei nell'ambito del risarcimento danni.

Il primo a relazionare è stato il dott. Antonio Saraco, magistrato presso il tribunale di Catanzaro, il quale si è soffermato sui "profili processuali civilistici della riforma". Sono, altresì, intervenuti: il Prof. Valerio Donato ordinario di diritto civile; il Prof. Rino Sica dell'università di Salerno.



Da sinistra: Dott. Antonio Battaglia, Dott. Antonio Saraco, Prof. Avv. Giuseppe Iannello, Prof. Valerio Donato, Avv. Franco Barbieri

L'aspetto penale è stato, invece, trattato dal dott. Antonio Battaglia, magistrato presso il tribunale di Catanzaro, che ha evidenziato alcune incongruenze con riferimento alla competenza dei giudici di pace. L'ultimo intervento è stato quello dell'avv. Franco Barbieri, consigliere dell'Unione Europea degli assicuratori, che ha discusso sulla necessità di un codice delle assicurazioni uniformato a tutte le direttive europee.

Presente al Convegno l'on. Mario Tassoni, che ha auspicato una maggiore attenzione alla normativa. Più sicurezza stradale e, soprattutto, riguardare la fase della prevenzione.

*Note a margine del Convegno  
(A cura dell'Avv. Consigliere Leo Pallone)*

“Attività forense e riservatezza dei cittadini” è stato il tema del convegno internazionale, tenutosi sabato 24 giugno al centro congressi del Villaggio Guglielmo, organizzato dal Consiglio dell’Ordine



Da sinistra, Prof. F. Pizzetti, Prof. Avv. G. Alpa, Avv. G. Vicari

Distrettuale di Catanzaro e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Alla domanda “Cosa è questa privacy?” hanno cercato di dare risposta insigni giuristi, avvocati ed



Prof. Avv. G. Iannello

uomini politici. I lavori del convegno sono iniziati con i saluti del Prof. Avv. Giuseppe Iannello, il quale si è soffermato sull’importanza e la

delicatezza del tema evidenziando che la tutela della riservatezza dei dati è un diritto del cliente o del terzo con un oggetto ben specificato. Oggi - ha



Da sinistra: Dott. G. Buttarelli, Dott. G. Chiaravalloti, Sen. Avv. E. Buccico, Prof. Avv. G. Iannello, Prof. F. Pizzetti, Prof. Avv. G. Alpa, Dott. G. Vicari

proseguito Iannello - si impone subito, senza indulgere ulteriormente, una gestione più rigorosa della notizia, una seria opera di moralizzazione. Ai saluti dell’Avv. Iannello sono seguiti quelli del



Tavolo della Presidenza

sindaco di Stalettì Pantaleone Narciso, del presidente della Provincia Michele Traversa, del presidente della Regione Calabria Agazio Loiero, e del presidente della Corte Costituzionale A. Marini.



Il primo a prendere la parola è stato il Prof. Pizzetti, presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, che ha definito il diritto all’informazione una colonna fondamentale della democrazia. Sono intervenuti: il presidente del



Centro Congressi Villaggio Guglielmo

Consiglio nazionale forense Guido Alpa, il Sen. Nicola Emilio Buccico, il segretario generale



dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Giovanni Buttarelli, il vice presidente del Consiglio nazionale del Notariato Giuseppe Vicari; il Prof. Valerio Donato ordinario di Diritto Civile

all’Università degli studi “Magna Graecia”, il presidente del Consiglio dell’Ordine di Roma Alessandro Cassiani, il Director de la Agencia



Avvocati presenti al convegno

Española de protección de datos Josè Luis Pinar Manas e Antonio Tronco Reigada; il vice presidente



Autorità presenti al convegno

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati Giuseppe Chiaravalloti.

Al convegno, inoltre, hanno peso parte vari ordini distrettuali d’Italia.

(A cura dell'Avv. Luigi Combariati)

Sabato, 1° luglio 2006, in una gremita aula della Corte d'Assise, si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie d'oro celebrative dei sessant'anni e dei quarant'anni di avvocatura.



Tavolo della Presidenza

Il riconoscimento è stato conferito, per i sessant'anni di attività professionale, agli avvocati Vincenzo Azzariti Bova, Giulio Bossi, Mario Casalnuovo, Mario Celestino, Alfredo Casentino, Settimio



Ioppoli, Pietro Maticera, Ernesto Pucci e Francesco Pucci, e, per i quarant'anni di attività professionale, agli avvocati Francesco Abbati Marascotti, Alfredo Rosario Aloisi, Rosa bennato, Natalino Bianco,

Carmine De Luca, Giovanni Infuso, Nicola Mammone, Antonio Marino, Giovambattista



Sgromo e Vincenzo Sinopoli.

Professionisti stimati e seri, che hanno dedicato i loro anni all'esercizio dell'avvocatura e speso ogni energia al servizio dei cittadini e della giustizia, senza peraltro trascurare di assolvere all'importante compito di formare generazioni di giovani avvocati,



Le autorità presenti alla cerimonia

perpetuando, così, l'antica e nobile tradizione del Foro di Catanzaro.

Al di là del momento evocativo, quindi, il riconoscimento rappresenta la testimonianza della





## Iniziative & Convegni

gratitudine e dell'apprezzamento che l'intera avvocatura catanzarese ha voluto tributare agli illustri colleghi.



Gli Avvocati premiati

Nell'occasione sono stati assegnati il premio Catafora agli avvocati Marina Condoleo e Eduardo Gregoraci, rispettivamente primi classificati nella graduatoria degli esami di Avvocato nelle sessioni



2003 e 2004, nonché la toga d'onore agli Avvocati Maria Lucia e Manuela De Sensi, rispettivamente primi classificati nella graduatoria del 2003 e del 2004 tra i praticanti del circondario iscritti nel registro del Tribunale di Catanzaro.

La manifestazione si è conclusa con un rinfresco offerto dal Consiglio dell'Ordine.



ORDINE & PALAZZO



Consegna Premio Cantàfora



Consegna Toga d'Onore



**Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, ordinanza di archiviazione del 27 giugno 2005; Dott. Bravin**

**Falsa perizia - reati contro l'amministrazione della giustizia - persona offesa - privato - esclusione - inammissibilità della opposizione a richiesta di archiviazione**

Nei reati contro l'amministrazione della giustizia, persona offesa è lo Stato, cui può aggiungersi, in via del tutto eventuale, un'altra vittima solo quando nella formulazione letterale della norma incriminatrice vi sia la descrizione dell'aggressione alla sua sfera giuridica. Tale descrizione, infatti, è idonea a connotare la posizione giuridica della vittima, qualificandola quale persona offesa dal reato e differenziandola da qualsiasi ulteriore soggetto danneggiato dalla condotta dell'agente. La formulazione dell'art. 373 c.p., in ordine al reato di falsa perizia, non contiene la descrizione normativa di altri soggetti danneggiati, cosicché deve ritenersi che il privato non possa rivestire la qualifica di persona offesa e non goda, pertanto, delle prerogative a questa riconosciute dal codice di rito (fattispecie nella quale il Giudice per le indagini preliminari, disconoscendo la qualifica di persona offesa al privato, danneggiato dal reato di falsa perizia, ha dichiarato inammissibile la proposta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata nei confronti dell'indagato).

**TRIBUNALE DI CATANZARO - SEZ. GIP-GUP - rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1 bis, c.p.p., introdotto con Legge 20.02.2006 n. 46, in relazione all'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede l'obbligo del pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. è stata esclusa dal tribunale del Riesame o dal GIP, e contro la decisione non**

*sia stata proposta impugnazione, né siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini.*

Il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Catanzaro, in data 23.10.2006, sospende un giudizio disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in relazione all'art. 405 comma 1 bis che apre il Titolo VIII del libro V del codice di procedura penale.

La questione attiene alla fase dell'inizio dell'azione penale e, in particolare, alla introduzione di un vero e proprio obbligo processuale, da parte del rappresentante il Pubblico Ministero, di richiedere l'archiviazione in presenza delle condizioni indicate nel già richiamato articolo, il cui comma 1° bis è stato introdotto con legge N. 46 del 20.02.2006.

In premessa all'ottava edizione del Trattato di Procedura Penale, il Prof. Franco Cordero, chiede "Avremo mai una buona procedura? Quella che non da nell'occhio né fornisce arnesi agli chicaneurs, parsimoniosa, lineare, chiara". Il "liberismo anarcoide" che, secondo Cordero, "sotto bandiera ultragarantista ha prevalso nel vuoto di idee", è stato sopraffatto dall'Interprete, che vive e applica la norma, scoprendone la poca fluidità dovuta ad un ritocco posto in essere dal legislatore poco avvezzo a giudicarne, poi, gli effetti e la sua reale portata.

L'Ordinanza è, in punto di diritto processuale, talmente esaustiva che si rende necessaria la totale trascrizione per comprenderne appieno la portata.

Il Giudice

Esaminati gli atti del procedimento n. XXX/XX RGNR a carico di: XXX, YYY, ZZZ, AAA, BBB; imputati come da allegata richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero;

decidendo sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 405, comma 1 bis, c.p., introdotto con legge 20 febbraio 2006 n. 46, sollevata in udienza preliminare dai difensori di XXX e YYY, per violazione dell'art. 3 della



Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 c.p.p. è stata esclusa dal tribunale del riesame, e contro la decisione non sia stato proposto ricorso per Cassazione, né siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta ad indagini; rilevato che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta in quanto:

1) nei confronti dei due imputati è stata applicata, con ordinanza del 8.7.2005, la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui al capo 15(...); la misura è stata revocata per carenza di gravità indiziaria dal Tribunale del riesame con ordinanza del 29.7.2005 e del 6.8.2005, contro le quali il Pubblico Ministero non ha proposto impugnazione, esercitando successivamente l'azione penale per i medesimi fatti, senza che fossero stati acquisiti ulteriori elementi rispetto a quelli già valutati in sede cautelare;

2) a norma dell'art. 405, comma 1 bis c.p.p., introdotto con legge 20 febbraio 2006 n. 46, “ *il pubblico ministero, al termine della indagine, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p. e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini*”;

3) contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni commentatori subito dopo l'emanazione della controversa disposizione (ovvero che la violazione della norma non avrebbe ricadute processuali, ma al più sarebbe produttiva di conseguenze disciplinari a carico del pubblico ministero inottemperante), non è dubbio che la legge abbia inteso introdurre un vero e proprio *obbligo* processuale per il Pubblico Ministero di richiedere l'archiviazione\*, in presenza delle condizioni indicate (valutazione negativa delle risultanze di indagini già sancita in fase cautelare; mancata sopravvenienza di elementi nuovi);

condizioni che quindi - anche alla luce della *ratio* desumibile dalla collocazione della norma all'interno dell'art. 405 c.p.p. (che introduce in generale i possibili sbocchi della chiusura delle indagini) anzicchè all'interno dell'art. 408 (che regola le ipotesi di archiviazione) - precludono alla pubblica accusa l'esercizio dell'azione penale e impongono di sanzionare l'eventuale illegittimo atto di impulso con una declaratoria di improcedibilità per violazione dello specifico divieto di legge (per essere stata l'azione penale esercitata in violazione dell'art. 405 comma 1 bis c.p.p.) ovvero, secondo altra possibile impostazione, con una declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio riconducibile alla categoria delle nullità di ordine generale di cui all'art 178 lett. b) c.p.p. (nullità concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale);

4) la questione proposta è dunque rilevante ai fini della decisione, poiché l'estensione del divieto nel senso prospettato condurrebbe alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale (o, in ipotesi, di nullità della richiesta di rinvio a giudizio) nei confronti di tutti e due gli imputati, conformemente a quanto è avvenuto per altro soggetto nell'ambito del medesimo processo (PPP, nei cui confronti la misura cautelare, confermata in sede di riesame, è stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con motivazione tutta incentrata sulla carenza di indizi);

5) la questione si pone in termini identici, e deve essere sollevata di ufficio, per gli imputati ZZZ, in relazione ai capi 4) e 23), AAA, limitatamente al capo 1), e BBB limitatamente al capo 24), posto che, su tali imputazioni, la gravità indiziaria risulta essere stata esclusa rispettivamente dal Tribunale del riesame (...) e direttamente dal GIP nell'ordinanza cautelare (restanti capi), e sul punto il pubblico ministero non ha proposto impugnazione, né sono stati acquisiti elementi nuovi; ritenuto che la questione non è manifestamente infondata, per i motivi di seguito esposti.

1. Scopo dichiarato della disposizione in esame è quello di porre un argine alla formulazione di



richieste di rinvio a giudizio fondate su un quadro indiziario di conclamata inconsistenza, in quanto già negativamente valutato in fase cautelare e non arricchito da ulteriori apporti.

Di tale intento, già palese nello stesso contenuto della norma, fornisce conferma esplicita la relazione di accompagnamento all'originario disegno di legge n. 5301, trasfuso nell'emendamento che ha inserito la norma nel corpo della legge 46/06 (d.d. n. 5301 presentato alla Camera il 28.09.2004).

Ad avviso del legislatore, *“la prassi giudiziaria ha dimostrato che, nelle ipotesi suddette, i pubblici ministeri formulano ugualmente la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell'indagato, anche in assenza di indagini suppletive”*. Il rimedio è stato individuato nell'introduzione di una *“preclusione per la richiesta di rinvio a giudizio”* che valga come *“regola generale in grado di evitare epiloghi della indagine spesso particolarmente bizzarri e statisticamente attestati acriticamente su ipotesi di nessuna consistenza indiziaria”* (relazione al d.d.l. 5301).

Se ciò è vero, appare frutto di irragionevole disparità di trattamento l'aver limitato l'operatività del rimedio al solo caso in cui l'inconsistenza degli indizi sia passata attraverso il *“qualificato vaglio”* della Corte di Cassazione, escludendolo per i casi in cui sia lo stesso pubblico ministero - evidentemente a maggior ragione persuaso della sostanziale giustizia del provvedimento reiettivo, al punto di non proporre appello o ricorso per cassazione - a ritenere *“esaurito compiutamente il percorso relativo alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza”* (ancora la relazione al d.d.l. 5301); e ciò nonostante, senza acquisire nuovi elementi, avanzi richiesta di rinvio a giudizio, reputando che ciò che (evidentemente a buona ragione) non era bastato in fase cautelare, sia sufficiente a sviluppare quel *“progetto di prova”* che dovrebbe portare alla condanna.

La norma di cui si discute ha dato luogo a severe critiche, per il vincolo indiretto che pone all'autonomia del PM e per il fatto di attribuire al Giudice del cautelare la potestà di una anticipata

selezione delle notizie di reato, ma se un senso sostanziale è possibile attribuirle, è quello di volere riservare in modo cogente alla sede della *richiesta di archiviazione*, anziché a quella della udienza preliminare, l'esame finale delle risultanze di indagine già valutate come inconsistenti e che non è stato possibile arricchire di nuovi elementi.

Ciò non tocca l'ampiezza delle valutazioni rimesse al Giudice investito della richiesta di archiviazione, sostanzialmente assimilabili a quelle proprie dell'udienza preliminare, nella fisionomia che questa è venuta nel tempo assumendo (dalla possibilità di disporre l'integrazione delle indagini ai sensi dell'art. 409 co.4 c.p.p., specularmente alla previsione di cui all'art. 421 bis c.p.p., all'obbligo di disporre l'archiviazione in presenza di elementi idonei a sostenere l'accusa, ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.p., simmetrico alla previsione di cui all'art. 425 comma 3 c.p.p., fino all'imputazione coatta). La norma impone infatti al pubblico ministero di formulare richiesta di archiviazione, ma non impone vincoli di sorta al controllo giurisdizionale che ne segue.

L'intento della Legge è tuttavia quello di evitare all'indagato, tutte le volte in cui un preliminare vaglio sulla inconsistenza dell'accusa vi sia già stato, l'apertura stessa della fase processuale e l'assunzione della qualità di imputato, che nell'ottica del diritto di difesa rappresenta un disvalore in sé (come dimostrano le nullità poste a presidio degli avvisi che devono precedere la richiesta di rinvio a giudizio, tutti protesi a garantire l'esercizio del diritto di difesa al fine di prevenire l'esercizio stesso dell'azione penale). Non è tra l'altro indifferente per l'indagato, sotto il profilo della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost. che la fondatezza dell'accusa - già negativamente valutata in fase cautelare - venga deliberata con i tempi e gli strumenti propri della richiesta di archiviazione (con possibilità di adozione di un provvedimento *de plano*) piuttosto che con i tempi più lunghi dell'udienza preliminare.

2. A fronte di tale *ratio*, l'aver individuato il discrimine per l'operatività della norma nel fatto



che sia intervenuto un pronunciamento della Cassazione non pare rispondere a criteri di ragionevolezza, e male si armonizza con le caratteristiche stesse della pronuncia del giudice di legittimità, incentrata pur sempre sulla motivazione e non sul merito del provvedimento cautelare. Né il fatto che si siano esauriti i gradi di impugnazione costituisce di per sé indice di una migliore e più consolidata valutazione del materiale probatorio, specie nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto dall'indagato, che può finire con il sovvertire la doppia valutazione contraria resa nei due gradi di merito (si veda, in questo processo, la vicenda dell'imputato PPP, nei cui confronti è stata pronunciata dalla Cassazione sentenza di annullamento senza rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame confermativa di quella emessa dal GIP).

Non si vede in cosa consista, in simili casi, il *quid pluris* che giustifica la concessione all'indagato di una tutela dall'esercizio dell'azione penale che viene invece negata nel caso in cui lo stesso giudizio di carenza indiziaria sia stato espresso dal Tribunale del riesame o dal GIP (o da entrambi), con motivazioni talmente terminative da dissuadere lo stesso Pubblico Ministero dal proporre impugnazione.

Ulteriore manifestazione di disparità di trattamento si annida nel fatto che non necessariamente l'attivazione del ricorso per cassazione è rimessa all'iniziativa dell'indagato (lo è nei casi più dubbi, ovvero quelli in cui siano intervenute valutazioni di merito sfavorevoli), e che, nei casi in cui il ricorso dipenda dall'iniziativa del Pubblico Ministero, quest'ultimo potrebbe decidere di non promuoverlo proprio allo scopo di non incorrere nella successiva preclusione: sicchè, in definitiva, l'operatività della disposizione finisce con l'essere sottratta all'indagato e rimessa alle scelte discrezionali del PM proprio nei casi in cui ne sarebbe più giustificata l'applicazione (quelli in cui siano intervenute pronunce favorevoli del GIP e/o del Tribunale del riesame).

3. Per tutti i motivi esposti, la prospettata questione

di illegittimità costituzionale non appare manifestamente infondata.

L'inequivoco tenore letterale della disposizione - che individua nella intervenuta decisione della Corte di Cassazione in materia cautelare l'infettibile presupposto per la propria applicazione - non consente alcuna interpretazione che renda la norma conforme a Costituzione.

Si impne, pertanto, previa sospensione del giudizio, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

**P.Q.M.**

Visto l'articolo 23 legge 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405 comma 1 bis. C.p.p., introdotto con legge 20 febbraio 2006 n. 46, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il pubblico ministero, al termine delle indagini, di formulare richiesta di archiviazione anche quando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui all'art.273 c.p.p., è stata esclusa dal Tribunale del riesame o dal GIP, e contro la decisione non sia stata proposta impugnazione, né siano stati acquisiti successivamente ulteriori elementi a carico della persona sottoposta a indagini.

Sospende il Giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ordinando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catanzaro, 23 ottobre 2006

IL GIUDICE  
Antonio Giglio

**Tribunale di Sorveglianza – artt. 656 co.6 c.p.p., 47, 47 ter co.1 bis, 58 quarter co.7 bis L.P., 27 Cost.**

**Misure alternative alla detenzione – condannato recidivo non detenuto, misura usufuita in precedenza - non ostatività - modifica Legge Cirielli per i recidivi - ostatività - configurazione reato di autore - violazione principio costituzionale ex art. 27 Cost. - prevalenza finalità rieducativa della pena - questione di legittimità costituzionale - rilevanza e non manifesta infondatezza.**

Il provvedimento in commento evidenzia la possibilità di contrasti tra le norme fondamentali ed i principi consacrati nel tempo dal legislatore con le numerose novelle degli ultimi periodi legislativi. Nel caso esaminato, il Tribunale di Sorveglianza catanzarese rileva insuperabile contrasto tra il portato dell'art. 58 quarter co.7 bis L.P. e l'art. 27 della Carta Costituzionale. Il citato articolo 58 quater, oggetto di modifica da parte della L. 251/2005 ( cd. Ex Cirielli), che ha introdotto il comma 7 bis, appunto vieta la concessione ai condannati recidivi ex art. 99 co.a c.p., i quali ne abbiano già usufruito, della misure alternative alla detenzione. Il tribunale de quo, essendo immediatamente applicabile la norma modificata e ritenendo altrimenti concedibile la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, rileva il netto contrasto delle esigenze di prevenzione generale, sottese alla novella esaminata, con le finalità rieducative e risocializzanti, riconosciute alla pena irrogata dalla stessa Costituzione oltre che dall'intero ordinamento giuridico. In particolare i giudici evidenziano come il comma 7 bis L. 251/05 introduca un limite di applicabilità rapportato ad una figura di autore di reato e non, come dovrebbe, ragguagliabile ai principi di proporzione ed individualizzazione della pena nonché, di fatto, impeditivo per una rieducazione extra-carceraria. Inoltre ne rilevano l'eccessiva genericità, vietando

esso la concedibilità anche di misura diversa da quella già goduta in precedenza. Conseguentemente, non potendo operare una "interpretazione alternativa costituzionalmente orientata", altrimenti abrogativa della norma in questione e discriminante per i non recidivi, sollevano la questione di legittimità costituzionale della norma introdotta nel 2005 in riferimento al citato art. 27 Cost., con sospensione del giudizio ed invio degli atti alla Corte Costituzionale.

**Corte d'Appello di Catanzaro, sezione II penale, sentenza n. 398/06 del 2-15 marzo 2006; Presidente Dott. Corsini, Estensore Dott.ssa Marchianò**

**Esame testimoniale della persona offesa – applicazione dei criteri ermeneutici generali in tema di valutazione della prova – verifica di attendibilità - confliggenza con altri riscontri probatori – assoluzione**

In tema di testimonianza resa dalla persona offesa, non si fa luogo a deroga ai criteri ermeneutici generali, sicché anche sul solo esame di questa può fondarsi il giudizio di responsabilità, purché se ne dimostri, oltre che la rilevanza e la concludenza, anche la credibilità in relazione alle risultanze processuali, trattandosi di una dichiarazione testimoniale come le altre, autonomamente dotata di pieno valore probatorio, da valutare secondo le note massime della analiticità, coerenza logica, costanza e verosimiglianza.

Resta fermo, tuttavia, l'ulteriore criterio che, visto l'interesse di cui è portatrice la persona offesa, la verifica di attendibilità va condotta con ogni più opportuna cautela, mediante un esame penetrante e rigoroso, attraverso una conferma di altri elementi probatori (fattispecie nella quale la Corte d'Appello, ritenendo inattendibili le testimonianze rese dalle persone offese, poiché confliggenti con quelle rassegnate da testi estranei, non portatori di interessi diretti nel processo e, come tali, maggiormente meritevoli di affidamento, ha assolto l'imputato in riforma della sentenza impugnata).



CASS. CIV. – SEZ. III – 26 LUGLIO 2006, N. 15383  
– PRES. G. NICASTRO – EST. A. SEGRETO

MASSIMA

1. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo; per la sua configurabilità è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità è quindi esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

2. La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cc, non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità della custodia da parte della P.A., mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune, pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al vaglio in concreto da parte del giudice di merito.

3. Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex art. 2051 cc, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 cc, che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In questo caso graverà sul danneggiato l'onere della prova dell'anomalia del bene demaniale (e segnatamente della strada), fatto di per sé idoneo - in linea di principio - a configurare il comportamento colposo della P.A. sulla quale ricade l'onere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità, quali - nella teorica dell'insidia o trabocchetto - la possibilità in cui l'utente si sia trovato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 cc, quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 cc, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cc, primo comma, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato".

A. B. impugna con ricorso per cassazione la sentenza del Tribunale di Ancona con la quale era stato rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti dal



ricorrente in seguito ad un sinistro stradale, nel corso del quale la ruota posteriore dell'autoveicolo dallo stesso condotto era finita in un tombino non segnalato, posto lungo una strada comunale oggetto di lavori di manutenzione e contestualmente adibita al traffico.

Nella sentenza impugnata il Tribunale di Ancona aveva ritenuto che, pur trattandosi di bene appartenente al demanio stradale comunale, non fosse comunque ipotizzabile una responsabilità del Comune *ex art. 2051 c.c.*, ma solo un'eventuale responsabilità *ex art. 2043 c.c.* qualora si fosse potuta ritenere ricorrente la fattispecie di insidia stradale. Aggiungeva il Tribunale che la responsabilità da custodia si sarebbe potuta far valere nei confronti dell'azienda municipalizzata di servizi, poiché lo scoperchiamento del tombino era stato effettuato da dipendenti dell'azienda medesima nel corso dei lavori di manutenzione e che il comportamento ascrivibile all'appaltatore dei lavori integrava un'ipotesi di caso fortuito idonea ad escludere la responsabilità dell'ente pubblico.

Il ricorrente lamenta nel proprio ricorso, *inter alia*, la violazione e la falsa applicazione da parte del Tribunale di Ancona dell'art. 2051 c.c., nonché la violazione dell'art. 21 del Codice della strada, assumendo che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la responsabilità del Comune dovesse essere circoscritta alle sole ipotesi di danni da insidia stradale e che, invece, dovesse essere affermata la responsabilità dell'ente quale custode *ex art. 2051 c.c.*. Aggiunge che, anche ove fosse ritenuta la responsabilità dell'ente appaltatore dei lavori, comunque si dovrebbe affermare la concorrente responsabilità del Comune, dal momento che la strada in questione era rimasta aperta alla circolazione.

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo errata in diritto la sentenza impugnata, per avere essa

escluso in astratto la configurabilità della responsabilità del Comune di Ancona *ex art. 2051 c.c.* e per non aver valutato in concreto la possibilità da parte dell'ente pubblico di esercitare il controllo sulla strada comunale in questione.

La stessa Corte ha poi affermato la concorrente responsabilità del Comune e della azienda municipalizzata esecutrice dei lavori, sulla base dell'obbligo incombente sull'ente appaltante di vigilare sull'esecuzione dei lavori, essendo l'area stradale interessata dagli stessi contestualmente adibita al traffico veicolare. Ha altresì escluso che l'attività posta in essere dal terzo (scoperchiamento del tombino ad opera dei dipendenti dell'azienda municipalizzata) potesse integrare un'ipotesi di caso fortuito legittimante l'esclusione della responsabilità del Comune di Ancona, trattandosi, invece, di attività imputabile a soggetto sul quale incombeva un obbligo concorrente di custodia.

Nota a sentenza (dell'Avv. Rita Giglio)

Di notevole interesse l'iter logico-giuridico che la Corte percorre in questo recente arresto in tema di responsabilità della p.a. per i danni conseguenti all'utilizzo dei beni demaniali.

La Corte, pur tenendo conto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia, giunge ad una soluzione innovativa della questione sotto il profilo interpretativo, riconducendo la responsabilità del custode nell'alveo della responsabilità oggettiva che, come tale, prescinde da qualsiasi valutazione della violazione dell'obbligo di vigilanza che assume rilevanza al solo fine di stabilire la riconducibilità della fattispecie concreta a quella di cui all'art. 2051 c.c. e, cioè, al fine di stabilire se nel caso specifico possa ritenersi la p.a. custode di quello specifico bene demaniale.

In particolare, la Corte riprende l'orientamento già espresso in alcune meno recenti pronunce e



ribadito dalla sentenza del 20.02.06 n. 3651, ritenendo però non condivisibile quanto affermato in tale ultima pronuncia in relazione alla riconducibilità della responsabilità del custode all'istituto della responsabilità oggettiva intesa quale ipotesi di responsabilità per colpa presunta.

Sostiene la Corte che *la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 c.c.) ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.*

La Corte, quindi, dopo aver riaffermato la riconducibilità della responsabilità del custode nell'ambito della responsabilità oggettiva, esclude che quest'ultima possa ricomprendere in sé la valutazione di elementi soggettivi colposi che, come tali, risultano estranei alla struttura normativa così come delineata dal legislatore e nella quale non può trovare spazio la valutazione del comportamento del soggetto responsabile.

Osserva la Corte, con riferimento all'art. 2051 c.c., che *...il dato lessicale della norma in esame ritiene sufficiente per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo....(fait de la chose – art. 1384, Code Napoléon)..... Il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e*

*prudente.....* Da ciò deriva un alleggerimento dell'*onus probandi* posto a carico del danneggiato che dovrà limitarsi a provare l'esistenza del rapporto eziologico fra il bene in custodia ed il danno subito; laddove l'amministrazione convenuta, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare la sussistenza del caso fortuito, e cioè di un evento estraneo al bene ed idoneo ad interrompere il nesso causale fra quest'ultimo e l'evento lesivo.

L'aggravamento della posizione della p.a. conseguente a tale impostazione interpretativa viene tuttavia temperato dalla ricostruzione, operata dalla stessa Corte in questo arresto, della nozione di custodia quale elemento costitutivo della responsabilità *ex art. 2051 c.c.*

In conformità al prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, la Corte ritiene che... *la custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata... È dunque la relazione di fatto, e non semplicemente giuridica, tra il soggetto e la cosa che legittima una pronuncia di responsabilità, fondandola sul potere" di governo della cosa".*

Da tale nozione di custodia, secondo la pronuncia in commento, deriva che, pur in presenza della titolarità giuridica del bene in capo alla p.a., quando vi sia un'oggettiva impossibilità di esercitare il potere di governo sul bene in questione, dovrà escludersi la sussistenza della custodia e, conseguentemente, della responsabilità *ex art. 2051 c.c.* Residuirebbe comunque, in tale ipotesi la possibilità di far valere la responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c., con la conseguente diversa operatività dell'*onus probandi* che questa volta postulerebbe il necessario riferimento all'elemento soggettivo della colpa.

Indici sintomatici dell'impossibilità oggettiva dell'esercizio del potere di governo sulla cosa, ad avviso della Corte, possono ravvisarsi, tra l'altro,

nella notevole estensione e nell'uso generalizzato del bene demaniale da parte degli utenti. Tuttavia, la sussistenza di tali condizioni non può condurre automaticamente all'esclusione del potere di governo da parte della p.a., dal momento che la possibilità di un efficace controllo si atteggia in modo diverso in relazione alla diversa tipologia di bene demaniale; ciò che rende necessario l'accertamento dell'impossibilità del controllo da parte del giudice del merito in relazione al caso concreto.

Nel caso sottoposto al vaglio della Corte, riguardante un'area demaniale oggetto di lavori di manutenzione e contestualmente adibita al traffico veicolare, la sussistenza del rapporto di custodia è stata affermata proprio in considerazione della effettiva possibilità da parte dell'ente proprietario della strada di esercitare su di essa poteri di controllo; e ciò non solo in considerazione della ridotta estensione dell'area medesima, ma anche per il mantenimento sul tratto di strada interessato dai lavori del traffico veicolare, circostanza, quest'ultima, idonea ad affermare l'effettiva possibilità da parte della p.a. di esercitare il proprio potere di controllo e a ritenere sussistente la concorrente responsabilità dell'ente proprietario e del terzo assuntore dei lavori.

Quanto poi alla configurabilità in concreto del caso fortuito, quale fatto legittimante l'esclusione della responsabilità del custode in quanto interruttivo del nesso eziologico sussistente fra l'evento dannoso e la *res*, la Corte ritiene che esso non possa consistere nel fatto del terzo assuntore dei lavori, dovendo invece necessariamente coincidere con un fatto del tutto estraneo alla *res*, riconducibile a circostanze esterne del tutto imprevedibili e data la sussistenza nel caso *de quo* di un autonomo obbligo di custodia in capo al terzo appaltatore dei lavori di manutenzione. Un ulteriore aspetto interessante della sentenza

in esame è poi dato dalle considerazioni svolte in tema di responsabilità della p.a. ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocabile laddove non ricorra la responsabilità da custodia *ex art.* 2051 c.c. e, quindi, sul presupposto della titolarità del bene demaniale in capo alla p.a., oltre che della violazione dell'obbligo del *neminem laedere*. In proposito la Corte compie un passo avanti rispetto al passato con riferimento alle ipotesi dell'insidia o trabocchetto che, fino ad oggi, la giurisprudenza aveva considerato sostanzialmente come unici casi sintomatici di responsabilità colposa della p.a.. Ritiene, infatti, che *...in merito a questo va specificato che la responsabilità della p.a. per danni conseguenti all'utilizzo del bene demaniale da parte del soggetto danneggiato non possa essere limitata ai solo casi di insidia o trabocchetto: questi, come è stato rilevato, sono solo elementi sintomatici della responsabilità della p.a., ma ciò non esclude che possa individuarsi nella singola fattispecie anche un diverso comportamento colposo della p.a. Limitare aprioristicamente la responsabilità della p.a. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali alle sole ipotesi della presenza di insidia o trabocchetto non trova alcuna base normativa nella "Generalklausel" di cui all'art. 2043 c.c., con un'indubbia posizione di privilegio per la p.a.*

#### PRECEDENTI

##### Conformi

Cfr. Cass. 1982/3392; Cass. 1998/723; Cass. 1996/4673; Cass. 1998/11749 e Cass. 2006/3651.

##### Difformi

Cfr. *ex plurimis* Cass. 28.07.1997 n. 7062; Cass. 16.06.1998 n. 5989; Cass. 22.04.1999 n.3991 e Cass. 26.05.04 n. 10132.





**Catanzaro, sezione I civile – Tribunale di Lavoro e Previdenza, sentenza n. 325/06 del 9 - 28 marzo 2006, estensore Dott. Galati**

**Controversie di lavoro avverso lo Stato o altre p.a. – giurisdizione del giudice ordinario per le cause relative a questioni precedenti al 30 giugno 1998 ed introdotte successivamente al 15 settembre 2000– esclusione – decadenza – rapporti tra l’art. 45 d.l. 80/1998 e l’art. 69 d.lgs. 165/2001 – contrasto – esclusione**

In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo stato o con altre p.a., l’art. 69 d.lgs. 165/2001, nel prevedere che *“le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data (30 giugno 1998 n.d.r.) restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”*, pur apparendo in contrasto con la precedente normativa di cui all’art. 45 d.l. 80/1998, non consente la proponibilità di dette azioni, spirato il termine previsto, davanti al giudice ordinario. A tale interpretazione ostano diverse circostanze. La previsione di un termine di decadenza per la proposizione dell’azione avanti il giudice amministrativo (che non lascia spazio ad una residua giurisdizione del giudice ordinario). La natura del d.lgs. 165/2001, *lex superveniens* rispetto d.leg. n. 80 del 1998 (il cui art. 45, poi sostituito dalla norma in esame, prevedeva che *“le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”*), di testo unico compilativi e non innovativo ed incapace, dunque, di modificare la materia. L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, così come pure indicata dalla Corte Costituzionale, secondo la quale quello del 15 settembre 2000 fosse *“ab origine”*, e sia rimasto in seguito, un termine di decadenza con effetti sostanziali.

Va dunque dichiarata l’intervenuta decadenza dell’azione giudiziale per controversie che, relative a questioni insorte precedentemente alla data del 30 giugno 1998, siano state introdotte successivamente alla data del 15 settembre 2000.

**Tribunale di Catanzaro, sezione I civile – Lavoro e Previdenza, sentenza n. 1229/06 dell’8 - 28 luglio 2006, estensore Dott. Galati**

**Ristrutturazione organizzativa – sottrazione mansioni a soggetti privi di requisiti – ammissibilità – mantenimento inquadramento**

Nell’ipotesi di ristrutturazione organizzativa di un Ente, per l’effetto divenuto di diritto privato, che preveda l’assegnazione di determinate mansioni a soggetti in possesso di specifici requisiti (quali la laurea o l’anzianità di servizio), è legittima la sottrazione di mansioni al lavoratore privo di detti requisiti, anche sulla scorta dell’intervenuta contrattazione collettiva, laddove il ridimensionamento, avvenuto sotto il controllo delle organizzazioni sindacali, rispetti l’originario inquadramento giuridico ed economico del lavoratore medesimo.

**Mobbing – riconoscibilità – reiterazione condotte – possibilità di reazione**

Il riconoscimento giudiziale del *mobbing*, che consiste in comportamenti molesti posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, in misura di progressiva gravità, presuppone necessariamente la puntuale e precisa indicazione, ad opera del ricorrente, delle condotte patite, le quali debbono essere reiterate con sistematicità lungo un apprezzabile arco di tempo e devono aver ingenerato una situazione di sudditanza psicologica tale da rendere impossibile una qualsiasi reazione.



**Tar Calabria – Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 428 del 24 aprile 2006; Presidente Dott. Mastrocola, Estensore Dott. Iannini**

**Servizio Sanitario Nazionale – diritto di credito vantato da privato – giurisdizione amministrativa – esclusione**

A seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nonché del comma 2, come sostituito dall'art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205, deve giungersi alla conclusione che le controversie concernenti un diritto di credito vantato nei confronti del Servizio sanitario nazionale sono state sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Devono, infatti, ritenersi superate le incertezze derivanti dal fatto che nella lettera del dispositivo della sentenza in questione non risulti toccata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine al servizio farmaceutico, quando la lite investa una pretesa di contenuto meramente patrimoniale, rispetto alla quale non s'intraveda alcun coinvolgimento dell'amministrazione in veste autoritativa, che deve costituire il profilo idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.

**Tar Calabria – Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 451 del 2 maggio 2006; Presidente Dott. Mastrocola, Estensore Dott. Iannini**

**Concorso – voto numerico negativo – mancata motivazione – ammissibilità**

Il giudizio negativo compendiato nel solo voto

numerico e privo, pertanto, di motivazione estesa non causa impugnabilità della decisione.

Infatti, l'indicazione del voto numerico costituisce motivazione sufficiente, essendo questa una formula, sintetica ma eloquente, che esterna appieno la valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice di un pubblico concorso.

Il voto non costituisce una sorta di dispositivo di cui occorra fornire la motivazione, ma sintetizza ed esprime in forma numerica il giudizio. Esso reca in sé la sua motivazione, perché in esso è inscindibile la valutazione dei singoli elementi e la valutazione finale, che è un giudizio globale dell'elaborato sotto i vari profili considerati.

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda Presidente Carella, estensore Biancofiore Sentenza n. 1272 del 3 novembre 2006 .**

**Revoca decreto di concessione contributi pubblici. Inammissibilità per difetto di giurisdizione (1) .**

Le controversie in tema di finanziamento o sovvenzioni pubbliche, instaurate per ottenere gli importi dovuti ovvero per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento stesso, rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Appartengono alla giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie relative alla concessione del contributo, allorché questa dipenda da valutazioni discrezionali in ordine all'interesse pubblico da perseguire ed alla revoca del medesimo contributo per ragioni di pubblico interesse.





(1) (nello stesso senso v. anche, da ult., id., sezione I, sentenza n. 1239 del 23 ottobre 2006, Presidente Mastrocola, Estensore Ruiu).

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, sezione seconda  
Presidente ff. Biancofiore, estensore Dell'Olio  
Sentenza n. 1316 del 13 novembre 2006 .**

**Nomina responsabile servizio comunale.**

**Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.**

Gli atti di conferimento d'incarico di responsabile di un servizio comunale sono adottati con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, consistenti, giusta l'art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (in parallelo con l'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), in determinazioni per l'organizzazione degli uffici ed in misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sottratti per definizione alla cognizione del giudice amministrativo.

Il legislatore espressamente attribuisce al giudice ordinario la cognizione degli atti afferenti agli incarichi dirigenziali, come testualmente recita l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

La riserva di cognizione del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego privatizzato, disposta in via residuale dal successivo comma 4 dell'art. 63 cit., concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con l'amministrazione, nonché quelle cosiddette interne per l'accesso ad aree o fasce funzionali superiori, ricomprese nell'ambito dei procedimenti amministrativi, ma giammai gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, che conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma introdotta

con la Legge n. 145 del 2002, il cui art. 3, modificativo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, qualifica come "provvedimento" l'atto di conferimento dell'incarico, ma significativamente non vi aggiunge il predicato "amministrativo", presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico.

**Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione seconda  
Presidente Carella, Estensore Biancofiore  
Sentenza n. 1274 del 3 novembre 2006.**

**Annullamento del nulla osta paesaggistico per ragioni generiche. Illegittimità.**

Il decreto di annullamento dell'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del paesaggio non può basarsi su formule stereotipe senza prendere in considerazione alcuna circostanza di fatto o elemento specifico del progetto che dimostri, in termini di legittimità, la violazione del bene tutelato. L'Amministrazione tutoria può procedere all'annullamento del nulla osta solo se indica gli elementi del progetto che alterano in maniera irreversibili i valori e caratteri tradizionali del paesaggio costiero, senza che possa operare una sostituzione delle proprie valutazioni di merito a quelle del Comune.

**Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione prima  
Presidente Mastrocola, Estensore Iannini  
Sentenza n. 1415 del 23 novembre 2006.**

**Appalti pubblici. Anomalia dell'offerta. Limiti del sindacato giurisdizionale. Esclusione delle**



**valutazioni relative alla soluzione tecnicamente più congrua e consigliabile.**

Il giudice amministrativo non ha la possibilità di sostituirsi alla p.a. ed effettuare valutazioni che si sovrappongono a quelle costituenti espressione del merito dell'azione amministrativa. Quanto sopra non esclude, però, che il sindacato giurisdizionale possa spingersi fino all'esame dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, tutte le volte in cui ciò risulti necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione oggetto di gravame.

La possibilità di svolgere un'indagine in ordine alla correttezza del criterio valutativo, anche mediante una consulenza tecnica d'ufficio, è subordinata alla deduzione di una serie di elementi che, per la loro rilevanza qualitativa e quantitativa, pongano in seria discussione, secondo nozioni di fatto di comune esperienza, l'attendibilità dell'analisi effettuata dalla stazione appaltante.

La soluzione tecnicamente più congrua e consigliabile è un aspetto che può formare oggetto esclusivamente delle valutazioni dell'Amministrazione e le relative questioni sfuggono del tutto al novero di quelle che possono costituire oggetto del sindacato di legittimità. (1)

**Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sezione prima Presidente Mastrocola, Estensore Iannini Sentenza n. 1413 del 23 novembre 2006.**

**Appalti pubblici. Anomalia dell'offerta. Limiti del sindacato giurisdizionale. Carezza di motivazione della determinazione concernente**

**la congruità dell'offerta. Facoltà di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Anomalia dell'offerta che, in base alle risultanze della consulenza, risulta complessivamente inattendibile ed incongrua.**

Il giudice amministrativo non ha la possibilità di sostituirsi alla p.a. ed effettuare valutazioni che si sovrappongono a quelle costituenti espressione del merito dell'azione amministrativa. Quanto sopra non esclude, però, che il sindacato giurisdizionale possa spingersi fino all'esame dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo, tutte le volte in cui ciò risulti necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione oggetto di gravame.

La verifica giurisdizionale in ordine alla valutazione effettuata circa l'anomalia delle offerte in una gara di appalto ha quale elemento decisivo la relativa motivazione, in quanto permette un controllo sulla logicità della valutazione stessa.

La determinazione concernente la congruità delle offerte è carente di motivazione se concerne solo elementi interni all'offerta quali la corrispondenza tra ribasso complessivo e ribassi nelle singole voci, senza toccare aspetti inerenti la congruità complessiva e, quindi, la serietà ed attendibilità della medesima offerta.

Va considerata anomala l'offerta che, in virtù delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, risulta complessivamente inattendibile ed incongrua. (1)

(1) Le ultime due sentenze, pur presentando lo stesso oggetto e ribadendo i medesimi principi astratti, arrivano a decisioni opposte, ove si consideri che la prima nega la sindacabilità giurisdizionale, mentre la seconda dispone la c.t.u. in base alla quale dichiara anomala l'offerta.

## A colloquio con...

*L'attesa è stato un momento indimenticabile! E' servita per concentrarmi sull'incontro e ripassare mentalmente l'argomento che avrei trattato. Ho pensato e ripensato, in pochi attimi, al modo in cui avrei dovuto relazionarmi. Insomma, sono emozionato e nervoso. Il primo ad arrivare è il prof. avv.*



*Guido Alpa, accompagnato dal nostro presidente, il suo sorriso e la sua stretta di mano sono così rassicuranti che dimentico subito le mie preoccupazioni. Il tempo di scambiare qualche idea e si organizza subito l'incontro che da lì a poco avrei avuto con il sen. Buccico e il prof. Pizzetti. Così è stato. Da una breve riflessione che diventa domanda nasce un colloquio coinvolgente per tutti e tre i miei ospiti.*

*In questi ultimi anni si è sempre più consolidato un sistema di garanzia a tutela della vita privata ed è sorprendente la continua evoluzione in questa materia. In buona sostanza, nell'interesse del cittadino, sono stati sanciti diritti fondamentali non solo in campi importanti quali la giustizia, il mondo del lavoro, la sanità e così via, ma addirittura le nuove norme sulla privacy sono intervenute in modo innovativo aprendo nuove frontiere in difesa dell'identità, della dignità e della libertà dell'individuo. Penso all'utilizzo dei dati genetici e a tutte le conseguenze che possono derivare, a cominciare dal rischio di discriminazione. Penso al mondo di internet, alla video sorveglianza. La*

*domanda è questa: il diritto alla privacy si pone come strumento giuridico imprescindibile? Un bene essenziale del cittadino?*

**Prof. Franco PIZZETTI** - Se noi il diritto alla privacy lo definiamo - come dobbiamo - diritto alla protezione dei dati personali, certamente sì. Tutti quelli che sono stati indicati sono, alcuni certamente dati personali (cioè informazioni riconducibili ad una persona individuata), altri (per esempio le etichette intelligenti) lo diventano in certe circostanze. È chiaro che il problema nasce dal fatto che nella società contemporanea i dati, soprattutto se trattati in via informatica, sono conoscibili e incrociabili con una facilità enorme e a costi bassissimi e incrociando dati che la stessa persona lascia in attività diverse, destinatari diversi, è possibile conoscere di questa persona aspetti che la persona stessa non ha mai consentito siano conoscibili. Io i dati dell'uso della mia carta di credito li dò alla banca perché paghi la fattura, non li dò ad una ditta di pubblicità perché vedendo i miei acquisti mi targhi come un cliente interessante per la pubblicità. Il telepass lo dò all'autostrada per onorare il mio obbligo contrattuale, non lo dò perché la mia targa fotografata sia utilizzata per sapere quali percorsi sto facendo ed eventualmente con chi. Potremmo continuare quanto si vuole. Allora, siccome in questa società i dati che si producono si moltiplicano continuamente, ma soprattutto si moltiplicano le banche dati che li contengono e i meccanismi informatici di trattazione, diventa essenziale proteggere i cittadini. E proteggerli su che? Sul fatto che i dati che io consegno a qualcuno perché sono essenziali per avere da questo un servizio, siano usati solo per darmi questo servizio e solo dalla persona a cui io li do; i dati che la polizia può usare e che mi riguardano per garantire la mia sicurezza siano usati solo dalla polizia e si eviti che siano conosciuti da chi non ha diritto a farlo. E così via. Il tema delle intercettazioni è dentro questo discorso. Le intercettazioni sono uno strumento giudiziario a fini di giustizia e quindi i magistrati

hanno il dovere di proteggerli e di tutelarli per mantenere l'uso limitato, le finalità per cui il legislatore consente queste intercettazioni.

**Prof. Avv. Guido ALPA** - Certamente sì per tante ragioni. Dal punto di vista formale dobbiamo ricordare che il diritto alla riservatezza, il diritto alla immagine, il diritto alla identità personale e, ora, il diritto alla conservazione e al corretto trattamento dei dati personali implicano un principio fondamentale, cioè la tutela della persona che è protetta dall'articolo 2 della Costituzione. Non solo, sotto il profilo sia della vita privata sia sulla tutela dei dati personali questi due valori sono penetrati anche nella Carta dei Diritti di Nizza ora incorporata nella Costituzione Europea. Quindi dal punto di vista formale non c'è dubbio che si tratti di un diritto fondamentale e come tale debba essere considerato anche nella comparazione degli interessi fra loro in conflitto. Ci sono però limitazioni che sono determinate dall'interesse pubblico. E cioè quando vi sia un diritto alla informazione che deve essere assicurato ai cittadini e che riguardi fatti della vita privata che, però, incidono sulla carriera politica oppure sull'ordine pubblico. I casi a cui faceva riferimento riguardano proprio limitazioni del diritto alla riservatezza. Ciò che mi preme sottolineare è che noi non dobbiamo considerare soltanto la riservatezza come se fosse una specie di sfera di impunità nella quale opera e vive il cittadino e dalla quale debbono essere tenuti esterni tutti i terzi. Il problema oggi è molto più grave perché la costituzione e la diffusione delle banche e di dati - oltre che le intercettazioni e la registrazione delle conversazioni e i contatti fra le persone - incontrollate nella loro gestione, implica che, ormai, tutti noi - non soltanto le persone che hanno notorietà pubblica, un ruolo pubblico o esercitano una funzione pubblica - siamo costretti a vivere in una società nuda nella quale questa sorta di carcere ci impone di sopportare che i nostri dati possano essere manipolati. Allora, contro questa situazione ciò che rileva è, non soltanto il diritto alla

riservatezza, ma le libertà fondamentali. Qui vengono messe in discussione le regole fondamentali di una democrazia. E siccome è



difficile controllare questo fenomeno (l'informatizzazione, la telematica, internet, l'acquisizione di dati personali senza il consenso dell'interessato, il loro sfruttamento dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico), questa società deve trovare le regole in base alle quali il singolo è difeso come tale ma è difeso nella sua appartenenza ad una categoria, è difeso nella sua appartenenza ad una associazione. È importante - lo dico adesso come avvocato - che l'attuale cosiddetto "codice della privacy" - cioè il decreto legislativo del 2003 che ha condensato tutte le regole coordinandole in materia di dati personali - affidi alle professioni e quindi agli Ordini, il compito di elaborare delle regole di carattere deontologico che rendono in dettaglio i principi che sono previsti nel codice della privacy.


**Avv. P. Pallone** - *Questa è una grande fiducia che il legislatore ha dato agli Ordini perché spetta agli ordini poi controllare eticamente il comportamento degli avvocati. Perché gli avvocati devono rispettare i principi contenuti in questo codice?*

**Prof. Avv. Guido ALPA** - Prima di tutto perché agli avvocati è consentito un grande privilegio: non comunicare all'autorità di avere realizzato delle banche di dati; non chiedere al terzo il consenso



per l'acquisizione di dati se questi dati servono per la difesa dei diritti del cliente. Gli avvocati poi hanno un grande potere e cioè quello di difendere i diritti civili e quindi di tutelare il cliente che sia aggredito dalla lesione della riservatezza. Quindi, in fin dei conti, l'avvocato ha un ruolo fondamentale, sia nel momento nel quale acquisisce i dati, sia nel quale li utilizza per difendere i diritti del cliente, sia nel momento nel quale controlla questi dati per far trionfare la giustizia. E questo è un altro punto importante perchè proprio in questi giorni si sta discutendo sulla utilità e legittimità delle intercettazioni telefoniche. Ed è evidente che l'avvocato deve tutelare il proprio cliente anche dalla pubblicazione di informazioni che sono superflue e che riguardano aspetti marginali della vicenda e che sono del tutto inessenziali all'informazione del pubblico.

**Sen. Avv. Nicola Emilio BUCCICO** - Certamente il diritto alla privacy, cioè il diritto alla tutela della propria riservatezza e, quindi, della propria identità in molti aspetti e manifestazioni della vita e della esteriorizzazione della vita sociale dell'individuo, è un bene che non può essere messo in discussione, né può essere compromesso in maniera inconsulta. Il problema del quale ci dobbiamo interessare invece è un altro. Quando i limiti della privacy possono non essere limitati, quando cioè i dati sensibili personali e i dati che non sono riferibili in termini di utilità - per esempio ad un andamento processuale, ad una vicenda processuale - possono essere utilizzati. E qui occorre che intervengano a protezione proprio dei dati, secondo le indicazioni che sono venute anche oggi dal garante per



l'autorità, un compendio di apparati normativi più adeguati, altrimenti le norme - mi riferisco soprattutto a quelle che presiedono all'andamento nel processo penale e alla tutela di questi diritti nel processo penale - non hanno una copertura a totale raggio. Secondo la mia interpretazione già oggi i danni avrebbero potuto essere limitati perché si sarebbe potuto intervenire; sarebbe stato sufficiente - per esempio, stando proprio a quello che sta avvenendo in questi giorni - che i magistrati ponessero mente alla rilevanza e alla pertinenza delle intercettazioni non utili all'andamento investigativo. Questa è una operazione che va fatta certamente prima della pubblicizzazione e della esteriorizzazione di questi dati. Se tutto questo materiale viene riversato in maniera forfetaria nell'alveo procedimentale, è chiaro che poi si può determinare con la loro diffusione un danno forse anche irrimediabile al decoro, alla dignità, alla immagine, a quella tutela della riservatezza che costituisce un patrimonio e un bene certamente da tutelare. Quindi noi dobbiamo potere e sapere conciliare questa necessità investigativa, che qualche volta incide sulla acquisizione dei dati personali e sensibili, con il diritto altrettanto valido alla informazione, ma con il diritto primario, gerarchico e superiore della inviolabilità di dati, di notizie, di riferimenti che non siano essenziali al processo e che riguardano la sfera personalissima del cittadino.

*Sono tante, troppe le cose che vorrei approfondire, ma il tempo è tiranno. La platea reclama, giustamente, gli illustri ospiti che non si fanno attendere. Un saluto e la promessa che avrei inviato, ad ognuno di loro, una copia della rivista. Tutti insieme entriamo nel grande salone che ospita il convegno internazionale "Attività Forense e Riservatezza", essi siedono al tavolo della presidenza, io in platea e ripercorro i momenti più significativi del nostro incontro, contento del privilegio di aver conosciuto da vicino dei veri protagonisti del nostro tempo.*

**VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO ESPRESSA IN FORMA NUMERICA O CON MOTIVAZIONE: SI NAVIGA A VISTA.**

Tra un contrasto giurisprudenziale ed un altro, anche del massimo Organo della Giustizia Amministrativa, rimane sempre di attualità la *vexata quaestio juris* della sufficienza o meno del voto numerico per la valutazione delle prove scritte di esame.

L'argomento - al di là della sua valenza generale - è di particolare interesse per gli "aspiranti avvocati" che, non ammessi alle prove orali, spesso non riescono a comprendere il perché dell'attribuzione di un voto basso a fronte di un compito svolto, secondo loro, in maniera corretta e più che sufficiente.

Ritorna, così, puntualmente ogni anno il "dilemma", tra i "malcapitati", se rivolgersi al Giudice Amministrativo per far dichiarare l'insufficienza del solo voto alfanumerico a costituire idonea motivazione per come, invece, ritiene necessaria per tutti gli atti amministrativi l'art. 3 della legge n.241/1990.

Invero, tranne isolate eccezioni, la giurisprudenza amministrativa maggioritaria del Consiglio di Stato si è espressa nel senso della piena sufficienza del voto numerico a soddisfare l'obbligo motivazionale ex art. 3, l. n. 241/1990 (si citano, per tutte, le sentenze della Sezione IV, 19 luglio 2004, n. 5175 e della Sezione VI, 17 febbraio 2004, n. 659), ma alcune recentissime decisioni "riaprono la partita", sostenendo la tesi opposta, secondo cui, in materia di valutazione degli elaborati scritti dei concorsi pubblici, sussiste l'obbligo della Commissione di esternare una motivazione che vada oltre la mera attribuzione, all'elaborato, del solo voto numerico.

Le decisioni recenti cui ci si riferisce (delle quali, di seguito, si riporteranno le massime, per opportuna ed utile documentazione) sono, in ordine cronologico, quelle emesse da T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, ordinanza 26 luglio 2006, n. 4313/06; T.A.R. Veneto, sez. I, sentenza 4 agosto 2006, n. 2307; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, ordinanza 14 settembre 2006, n. 639; Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14 settembre 2006, n. 5325.

In particolare, secondo il Tribunale Amministrativo del Lazio, anche alla stregua dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 28 del 27 gennaio 2006, l'onere motivazionale incombente sulla commissione esaminatrice non può ritenersi correttamente assolto con il solo voto numerico, stante l'assoluta assenza, sugli elaborati, di segni di correzione, glosse o altri tipi di indicazione idonei a risalire agli aspetti salienti che hanno comportato l'insufficienza della votazione.

Per il Tribunale Amministrativo del Veneto, invece, chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni di conoscere i motivi della valutazione e non giova argomentare, per far valere la tesi opposta, sulla natura pretesamente non provvedimentale dei giudizi valutativi, poiché i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali e di quelli idoneativi (graduatorie, provvedimenti di idoneità o inidoneità) sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, e ciò in palese difformità della menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha - per contro - voluto per evitare al riguardo incertezze applicative ed interpretative.

Ed il Tribunale Amministrativo della Calabria ha aggiunto che, pur dovendosi considerare il voto numerico di regola sufficiente a motivare il giudizio, non è in grado di supportare una valutazione la cui legittimità è correlata al rispetto di criteri generali stabiliti in sede centrale e, quindi, all'esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri stessi, giustificano il giudizio di insufficienza della prova.

Più elaborato il ragionamento del Consiglio di Stato che - invero senza pronunciarsi sul punto - espressamente richiama il precedente (sia pure isolato) della VI sezione, 30 aprile 2003, n. 2331), affermando che, al fine di adempiere l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ex art. 3 legge n. 241/90, deve essere imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, e ciò, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.





Dopo queste ultime pronunce è possibile pervenire ad una “inversione di rotta”?

Le possibilità ci sono ma le “resistenze al nuovo” si prevede saranno forti e, purtroppo, ancora una volta non univoche, con disorientamenti e disparità che mal si conciliano con il sempre evocato “Stato di diritto”.

Del resto a non fare chiarezza è stata, anche di recente, la Corte costituzionale che, con l’ordinanza 14 novembre 2005, n. 419, si è limitata a ribadire che *“la giurisprudenza amministrativa ha mostrato di fornire un panorama ulteriormente articolato di possibili soluzioni interpretative, spaziando dalla tesi che esclude l’applicabilità del censurato art. 3 (della legge 241/90) alle operazioni di mero giudizio conseguenti a valutazioni tecniche, a quella che invece ritiene applicabile l’obbligo di motivazione previsto dalla disposizione censurata anche ai giudizi valutativi”*, ed aggiungendo *“che all’interno di tale ultimo indirizzo possono poi individuarsi tre diverse posizioni, a seconda che si ritenga l’attribuzione di un punteggio numerico una valida ed idonea espressione motivatoria del giudizio valutativo, ovvero che si escluda tale idoneità, o ancora che si rifiuti una prospettiva aprioristica, per risolvere la questione in relazione alle peculiarità della singola fattispecie....”*.

Nulla di più.

Ma, quando il “mare è in tempesta” non si può “navigare a vista” e occorre “aggiustare la rotta”: ciò compete all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, deputata a comporre i contrasti giurisprudenziali, fino ad ora, però, da nessuno investita del caso.

Si riportano, di seguito, le massime delle decisioni citate nel testo.

**TAR LAZIO, ROMA, SEZ. I, ordinanza 26 luglio 2006, n. 4313 - Pres. De Lise, Est. Di Nezza.**

Esami Avvocato. Onere motivazionale. Va assolto.

Esami Avvocato. Indicazione elementi idonei a risalire agli aspetti salienti che hanno comportato l’insufficienza della votazione. Necessità.

L’onere motivazionale incombente sulla commissione esaminatrice non può ritenersi correttamente assolto con il solo voto numerico, stante l’assoluta assenza, sugli elaborati, di segni di correzione, glosse o altri tipi di indicazione idonei a risalire agli aspetti salienti che hanno comportato l’insufficienza della votazione.

**TAR VENETO, SEZ. I - sentenza 4 agosto 2006 n. 2307 - Pres. Amoroso, Est. Rocco -**

Concorso - Prove - Valutazione - In forma numerica - Valutazione negativa - Motivazione specifica - Necessità - Sussiste - Assenza - Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione - Si configura - Illegittimità.

E’ illegittimo, per la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, il provvedimento di non ammissione di un candidato alla prova orale di un concorso pubblico (nella specie si trattava di un concorso per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato), nel caso in cui la commissione giudicatrice abbia omissso la formulazione di qualsivoglia giudizio, sia pure sintetico, che dia contezza della valutazione espressa; nè, a tal fine, può ritenersi sufficiente il voto numerico attribuito al candidato, atteso che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione (o giustificazione che dir si voglia) del giudizio valutativo: chi consegue un voto negativo espresso con un punteggio non è messo in condizioni, infatti, di conoscere i motivi del voto negativo.

**TAR CALABRIA, CATANZARO, SEZ. I, ordinanza 14 settembre 2006, n. 639 - Pres. Mastrocola, Est. Iannini .**

Esami Avvocato. Voto numerico. Di regola sufficiente.

Esami Avvocato. Esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri, giustificano il giudizio. Necessità.

Pur dovendosi considerare il voto numerico di regola sufficiente a motivare il giudizio, non è in grado di supportare una valutazione la cui legittimità è correlata al rispetto di criteri generali stabiliti in sede centrale e, quindi, all’esternazione, anche in forma sintetica, delle ragioni che, alla luce dei criteri stessi, giustificano il giudizio di insufficienza della prova.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI - sentenza 14 settembre 2006 n. 5325 - Pres. Schinaia, Est. Montedoro.**

1. Concorso - Prove - Valutazione - Espressa in forma numerica - Legittimità - Condizioni - Concorrenza di altri elementi che chiariscano l’iter logico seguito - Necessità - Sussiste.

2. Concorso - Prove - Valutazione - Espressa in forma numerica - Legittimità - Condizioni - Nel caso di prove scritte - Elementi ulteriori che chiariscono l’iter logico seguito - Individuazione.

3. Concorso - Prove - Valutazione - Espressa in forma numerica - Legittimità - Condizioni - Previsione di criteri di massima rigidamente predeterminati - Necessità.

1. In sede di valutazione delle prove dei concorsi pubblici, al fine di adempiere l’obbligo di motivazione ex art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, le commissioni esaminatrici debbono rendere percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.

2. L’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, può ritenersi adempiuto dalla commissione di concorso corroborando il punteggio numerico con ulteriori elementi alla cui stregua poter agevolmente ricostruire, dall’esterno, l’iter del giudizio valutativo (ad es., nel caso di prove scritte, mediante l’apposizione di note a margine dell’elaborato, l’uso di segni grafici per indicare aspetti della prova considerati negativamente dalla commissione, la sottolineatura dei brani censurati, l’indicazione sommaria delle parti dell’elaborato ove sono stati ravvisati, lacune, errori od inesattezze).

3. La questione relativa alla idoneità della motivazione va risolta non in astratto, ma in concreto, con riguardo ad una serie di aspetti, tra cui la tipologia dei criteri di massima fissati dalla commissione, potendosi ritenere sufficiente il punteggio laddove i criteri siano rigidamente predeterminati e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche.

Per una storia del Foro di Catanzaro

## La legge professionale del 1874 e gli avvocati di Catanzaro

### II.

Si è cercato di rispondere alle domande poste a conclusione del precedente paragrafo ricostruendo la situazione anagrafica e sociale di tutti gli avvocati (ma la ricerca sarà estesa subito dopo anche ai procuratori) iscritti nell'albo professionale del 1874, e quindi elaborando la tabella posta in appendice alla presente ricerca<sup>1</sup>.

Un primo sguardo agli anni di nascita degli iscritti permette di constatare che l'albo del 1874 comprendeva circa due generazioni con un salto di oltre 60 anni. Il più vecchio avvocato iscritto - il liberalcattolico e nostalgico del passato regime Gaetano Pugliese, un illustre penalista ritenuto «il Nestore» della curia cittadina<sup>2</sup> - era infatti nato il 20 luglio 1788 dalle nozze tra un magistrato della gran corte civile e Beatrice Rossi forse della famiglia da cui sarebbe venuto l'avvocato Giuseppe; ed il più giovane - Luigi Catanzaro - era invece nato il 20 gennaio 1850 dal notissimo ed apprezzato avvocato Nicola (a sua volta figlio di un sarto), particolarmente versato nella materia amministrativa<sup>3</sup>, e da Giuseppa Castagna, figlia e sorella di patrocinatori.

Si trattava dunque di professionisti per lo più formati intellettualmente durante il periodo borbonico, ed in un non modesto numero ancor prima del 1848: e cioè prima che la reazione del governo ai moti cittadini di quell'anno gli avesse alienato le simpatie di alcuni (tra cui non mancarono certo gli avvocati); e prima che fossero giunti in città per guidare il locale liceo i padri Scolopi, i quali, ad onta delle aspettative governative, permisero appena aurorali elementi di novità favorendo, o quantomeno tollerando, certe «contaminazioni» giobertiane<sup>4</sup>. Da ciò - con l'eccezione di pochi<sup>5</sup> quel diffuso e perdurante moderatismo anche politico che aveva trovato conforto e sostegno nell'autorevole figura dell'avvocato Luigi Grimaldi, capo indiscusso della cultura cittadina, e che, morto questi (1868), avrebbe continuato a trovare nel suo riconosciuto successore: l'avvocato Antonio Serravalle<sup>6</sup>.

Il discorso sugli avvocati e la politica, e ancora di più sugli avvocati-politici di Catanzaro, è però troppo ampio per potersi limitare all'accenno appena fatto, sicché conviene rinviarlo ad altra parte del presente studio. Preme invece qui spostare l'attenzione sulla formazione culturale degli avvocati iscritti nell'albo del 1874, precisando subito che non tutti (ma allo stato della ricerca non è possibile quantificarne il numero) erano laureati.

Più in particolare: i non laureati erano quei procuratori licenziati in legge e con almeno un decennio di esercizio professionale - quindi eminentemente dei pratici - cui, con norma transitoria, l'articolo 60 della

<sup>1</sup> Nella suddetta tabella sono indicati i cognomi e nomi degli iscritti in ordine alfabetico; il luogo e l'anno della loro nascita ricavati dai rispettivi atti anagrafici di nascita, e per i nati prima dell'istituzione dello stato civile (1809) dagli atti parrocchiali di battesimo; la data di iscrizione all'albo professionale per come essa è indicata in quello del 1874 ai fini della determinazione dell'anzianità di ciascun professionista; la condizione sociale o la qualifica professionale del padre dell'iscritto, ricavata dall'atto di nascita di quest'ultimo (ovvero, in mancanza, dall'atto di matrimonio o, ancora in mancanza, dall'atto di morte del genitore; la tassa dovuta al comune di Catanzaro sugli esercizi e rivendite per l'anno 1872; l'anno del (o dei) matrimonio degli iscritti all'albo ed infine la condizione sociale o la qualifica professionale dei suoceri per come questa indicata nei rispettivi atti di matrimonio (o, in mancanza, nell'atto di nascita della sposa ovvero nell'atto di morte del genitore di questa).

Occorre precisare che spesso l'indicazione della condizione di «proprietario» (che a Catanzaro era superiore a quella di «possidente» ed ancor di più a quella di «civile»), mentre generalmente uguagliava quella di «gentiluomo» usata nei piccoli centri e che, a sua volta, era superiore a quella di «galantuomo») «copriva» - per ragioni di prestigio sociale - quella relativa all'effettivo lavoro o professione esercitati.

<sup>2</sup> SERRAVALLE, *Memorie* ..., p. 305

<sup>3</sup> *Id.*, p. 203.

<sup>4</sup> B. CHIMIRRI, *Nel centenario del R. Liceo Ginnasio di Catanzaro*, ivi 1912, pp. 8 e sgg.; P. ALOISIO, *Della vita e degli studi di Francesco Fiorentino. Ricordi e cenni*, Catanzaro 1889, p. 8. Paolino Aloisio, professore nel locale liceo, nel 1874 risultava ancora iscritto nell'albo dei procuratori, mentre sarebbe stato trasferito in quello degli avvocati con anzianità dall'11 febbraio 1876.

<sup>5</sup> Certamente tale fu quella dell'avvocato Giuseppe Giampà - fondatore del periodico «La Luce Calabra» - politicamente collocato sulle posizioni della sinistra estrema; e con la sua, ma con i toni più moderati della sinistra costituzionale, quella del procuratore Vincenzo Bona (sarebbe stato iscritto nell'albo degli avvocati dal 7 gennaio 1876). Sul Giampà cfr. M. ROSANÒ, *Il movimento repubblicano del 1869-1870 in provincia di Catanzaro*, Soveria Mannelli 1990, *passim*.

<sup>6</sup> R. COLAPIETRA, *Potere e cultura a Catanzaro (dall'Unità alla Repubblica)*, Soveria Mannelli 1982, pp. 3 e sgg.



## Il Profilo

legge 8 giugno 1874 n. 1938 aveva riconosciuto appunto il diritto ad essere iscritti nell'albo degli avvocati e ad assumerne il titolo senza necessità di sostenere il relativo esame. Erano quindi i titolari più anziani della «cedola» (che con forse non del tutto appropriata analogia può essere paragonata all'odierna «laurea breve») rilasciata dalla locale scuola universitaria a conclusione della frequenza del corso quadriennale di giurisprudenza e che abilitava appunto alle professioni minori di patrocinatore (poi procuratore) e di notaio<sup>7</sup>.

I laureati provenivano invece da un regolare e completo corso accademico - che negli ultimi tempi borbonici avrebbe comunque risentito della decadenza degli studi universitari propria del tempo - al quale seguiva, così coniugando la preparazione tecnico-umanistica con l'esperienza pratica, un periodo di tirocinio presso gli studi dei più anziani avvocati che, come ricordava nel 1845 Cesare Malpica, non erano certo privi di valore<sup>8</sup>. Ed era soprattutto (ma non solo) quest'ultimo sotto gruppo ad esprimere il maggior numero di figure di spicco nella vita culturale e politica della città: nel 1864-66 il 30 per cento dei soci ordinari dell'Accademia di Scienze e Lettere di Catanzaro era infatti formato da avvocati; e, nello stesso periodo, sempre formato da avvocati era mediamente il 42 per cento dei consiglieri comunali, destinato ad aumentare dieci anni dopo, nel 1874, al 50 per cento<sup>9</sup>.

Quanto alla loro provenienza geografica, il 51 per cento circa degli avvocati iscritti nell'albo del 1874 era nato a Catanzaro, mentre il 47 per cento era nato nella sua provincia, e, in numero decisamente minore, ma tuttavia con significative presenze, anche in quella di Cosenza<sup>10</sup>.

Resta quindi sostanzialmente confermata - nonostante la prevalenza dei professionisti nati nella città - l'esistenza di una considerevole migrazione intellettuale interna che, già in epoca preunitaria, dalle zone più spiccatamente rurali aveva spinto alcuni soggetti verso il centro urbano. E se si considera l'ambiente sociale di origine di questo sotto gruppo, si potrà rilevare che dei 37 avvocati (di cui si conosce il relativo dato), iscritti nell'albo e nati nelle due sopra indicate province, il 49 per cento (quasi 6 punti percentuali in più rispetto all'intero campione) erano figli di proprietari<sup>11</sup>, e quasi il 30 per cento figli di professionisti minori (per lo più dottori fisici, speciali, notai: tutti, quindi, non laureati) e giudici di circondario<sup>12</sup>.

E da ciò deriva ancora l'ulteriore conferma che generalmente era la borghesia fondiaria provinciale (della quale in non pochi casi facevano parte anche i professionisti minori locali) a destinare alcuni dei suoi figli alla «carriera delle lettere» che proprio nell'avvocatura trovava il suo sbocco preferito per effetto delle favorevoli condizioni congiunturali di cui si è avanti detto e del prestigio sociale - si trattava pur sempre della professione «nobile» per antonomasia - derivante dal suo esercizio. D'altronde, come è stato persuasivamente osservato, ciò rispondeva per un verso all'esigenza di riservare la più parte del patrimonio fondiario familiare (così cercando di impedirne la dannosa frammentazione) ai primogeniti; e per un altro

<sup>7</sup> Tra costoro erano certamente compresi gli avvocati Salvatore Corapi, Raffaele de Riso, Vincenzo Giglio, Vito Migliaccio, Luigi Tiriolo.

<sup>8</sup> MALPICA, *Dal Sebeto ...*, p. 147; SERRAVALLE, *Memorie ...*, p. 153, ove ricorda il suo maestro avvocato Gaetano Franco, e *passim*.

<sup>9</sup> L'elenco dei soci è in *Memorie dell'Accademia di Scienze e Lettere di Catanzaro*, ivi 1868, vol. I, pp. 17 e sgg.; ivi 1869, vol. II, p. 1. Su tale istituto cfr. F. CORDOVA, *Momenti di storia contemporanea ed altri saggi*, Chiaravalle Centrale 1971, pp. 9 e sgg. Gli elenchi dei consiglieri comunali per gli anni 1864-1866 e 1874 sono in BIBLIOTECA COMUNALE DI CATANZARO (d'ora innanzi BCC), *Fondo de Nobili*, ms. 29, cc. 57t. e sgg.

<sup>10</sup> Cfr. la tabella posta in appendice. Il residuo 2 per cento era rappresentato dagli avvocati Gregorio Cavatore nato in provincia di Reggio Calabria e Giuseppe Rizzonelli nato a Napoli.

Sono stati considerati come nati a Catanzaro gli avvocati Saverio Cirimele, nato nel sobborgo rurale di Gagliano, e Giuseppe Gironda Veraldi (appartenente a famiglia originaria di Taverna ma da tempo stabilitasi a Catanzaro) casualmente nato a Policastro (oggi Petilia Policastro) per essere la madre di quel luogo, ma poi cresciuto e sempre vissuto a Catanzaro.

<sup>11</sup> Sul valore ampio e parziale da dare a tale qualifica cfr. la nota 2 del precedente paragrafo.

<sup>12</sup> Come i patrocinatori ed i notai, anche i dottori fisici e gli speciali in luogo della laurea dovevano conseguire presso una delle quattro scuole universitarie istituite nel regno delle Due Sicilie (una delle quali, come si è visto, era a Catanzaro) la licenza che li abilitava alla relativa professione. I giudici di circondario (comunemente chiamati regi giudici) avevano funzioni civili, penali e di polizia ed erano classificati come inferiori, ammessi solo all'onore della mezza toga e nelle pubbliche cerimonie posposti ai funzionari di polizia (LANDI, *Istituzioni ...*, t. II, p. 869).



## Il Profilo

verso rappresentava una forma di investimento urbano della rendita: «l'avvocato o il medico in città erano utili per accrescere il potere politico della famiglia, per preparare successivi e talora definitivi trasferimenti, per trapiantare un ceppo nuovo e autonomo, non agricolo, di produzione di ricchezza»<sup>13</sup>. Prospettiva, quest'ultima, spesso raggiunta se, nonostante la già notata poca affidabilità della fonte, tra i più alti contribuenti del comune erano compresi proprio alcuni degli avvocati provenienti dalla provincia<sup>14</sup>.

I quali peraltro - e così il cerchio si chiudeva - investivano i loro proventi professionali (ma tale propensione sembra estensibile anche a non pochi professionisti di origine cittadina) in acquisto di terre, il cui possesso era strumento di accrescimento del prestigio<sup>15</sup>.

Gli avvocati nati a Catanzaro (in termini assoluti 42, corrispondenti, come si è già visto, al 51 per cento del campione) per il loro 33 per cento erano figli di altri avvocati e patrocinatori e per il 36 di proprietari. Il numero dei primi aumenta però al 48 per cento (con il corrispondente calo dei secondi al 21 per cento) se si tiene conto che alcuni professionisti all'atto della dichiarazione della nascita del figlio ancora non erano avvocati; e che altri preferivano indicare la loro condizione sociale di «proprietari» o di «possidenti», ritenuta maggiormente prestigiosa, piuttosto che la loro professione<sup>16</sup>.

I figli di artigiani e commercianti erano più numerosi tra gli avvocati nati a Catanzaro (in termini assoluti 5, pari al 12 per cento del sotto gruppo, contro l'unico nato in provincia); in città quella categoria aveva peraltro sempre dimostrato una particolare vivacità ed intraprendenza, onde si era contraddistinta durante i fatti del 1848 assumendo posizione di stretto radicalismo antiborbonico<sup>17</sup>; e nel 1872 aveva - in funzione questa volta più strumentale - clamorosamente assaltato il palazzo municipale ritenendo che la giunta poco si attivasse perché Catanzaro non fosse depauperata dei propri uffici pubblici.

Nell'albo del 1874 non si rinvengono figli di proletari se non il solo Vincenzo Giglio (appartenente a famiglia omonima di quella dell'avvocato Antonio Giglio vissuto nel secolo scorso) che, figlio di un «campagnolo», si sarebbe comunque abbastanza affermato - ed il carico fiscale attribuitogli (£ 30,00) ne è spia - ottenendo altresì la carica di sindaco della locale Banca Popolare che nel 1891 gli avrebbe fatto però perdere per incompatibilità quella di consigliere comunale alla quale era stato appena eletto.

Quanto sin ora esposto denota la sostanziale compattezza sociale del *milieu* degli avvocati catanzaresi, legati quindi da comuni logiche; con la precisazione che quelli di stretta origine cittadina finivano con l'obbedire anche all'ulteriore logica di conservazione del capitale culturale familiare attraverso un sistema di chiusura sociale sottolineato dal sopra richiamato abbastanza alto tasso di ereditarietà professionale<sup>18</sup>.

<sup>13</sup> P. BEVILACQUA, *Uomini, terre, economie*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'unità a oggi. La Calabria*, Torino 1985, p. 288.

<sup>14</sup> Cfr. tabella posta in appendice e *Lista de' contribuenti ...*, *passim*.

<sup>15</sup> D.L. CAGLIOTI, *Patrimoni e strategie matrimoniali nella Calabria dell'Ottocento*, in «Meridiana», I (1988), 3, pp. 106 e sgg., ove sono delineate alcune vicende della famiglia dell'avvocato catanzarese Odoardo Pucci.

<sup>16</sup> Sarebbero divenuti avvocati e patrocinatori dopo la nascita dei rispettivi figli: Giuseppe Maria Pirrò (padre di Fortunato), allora capo di divisione nella sotto intendenza di Catanzaro e Luigi Oliverio (padre di Giacinto), all'epoca della nascita di questi ancora studente. Si qualificavano invece come proprietari ancorché già avvocati: Giuseppe Manfredi (padre di Cesare); Ignazio Marincola Cattaneo (padre di Raffaele), Francesco Saverio Martelli (padre di Giuseppe), Giuseppe Migliaccio (padre di Vito) e Salvatore Rossi (padre di Giuseppe).

<sup>17</sup> O. DITO, *La rivoluzione calabrese del '48 (Storia e documenti)*, Catanzaro 1895, *passim*.

<sup>18</sup> Che, a volte, non era neanche diretta: valga il caso dell'avvocato Filippo D'Alessandria nipote del noto e ricco avvocato Vito Doria deputato al parlamento, la cui moglie era sorella della madre del D'Alessandria.

La sopra indicata strategia non era del resto una peculiarità di Catanzaro, giacché la stessa è stata rilevata anche per Napoli, Firenze e Bologna da P. MACRY, *Ottocento. Famiglia élites e patrimoni a Napoli*, Torino 1988, pp. 199 e sgg. (Napoli); SIEGRIST, *Gli avvocati ...*, pp. 155 e sgg. (Firenze); MALATESTA, *Per la storia ...*, p. 96 (Bologna).



Alla suddetta forma di ereditarietà, non corrispondeva tuttavia un'altrettale endogamia professionale<sup>19</sup>. Solo l'8 per cento di tutti i matrimoni degli avvocati iscritti nell'albo di Catanzaro del 1874 era o sarebbe avvenuto infatti con le figlie di altri avvocati (presso i quali spesso lo sposo svolgeva la pratica) o patrocinatori; mentre il 53 per cento degli stessi era o sarebbe stato contratto con figlie di proprietari<sup>20</sup>: il fascino della rendita faceva dunque premio sull'endogamia professionale e su tutto quanto questa rappresentava in termini di ereditarietà della clientela e di reciproci appoggi anche nel consiglio dell'Ordine<sup>21</sup>. Del resto tali scelte matrimoniali, cui sovente si accompagnavano non modesti apporti dotali in contanti e terre<sup>22</sup>, era in perfetta consonanza con la già richiamata propensione all'investimento fondiario nella continua ricerca di una elevazione di *status* sociale.

E se qualche matrimonio «povero» si celebrava, spesso ciò avveniva a conclusione di patetici amori ancillari o senili o, comunque, in netto contrasto con la famiglia.

Nel 1864, per esempio, le nozze dell'avvocato Vito Migliaccio con Elisabetta Malerba da Pizzo, figlia dell'impiegato di intendenza Giovan Battista, non furono accettate dai genitori di lui che per tre volte successive, e quindi definitivamente, si rifiutarono di prestare il consenso alle stesse, neanche ricevendo il notaio che per conto del nubendo si era recato nella loro abitazione nel tentativo di raccogliarlo. E dieci anni prima, nel 1853, il medico di Chiaravalle Domenico Dell'Apa non contento del progettato matrimonio del figlio Nicola con Concettina Pisani da Monterosso, figlia di Giovanni cancelliere del regio giudicato di Catanzaro, fece di più. Con ironia che sfumava nel sarcasmo dichiarò al notaio di «essersi primo denegato al consenso in parola, poiche non volea essere strumento della rovina di un figlio e dei tardi nepoti, e perche mai credea che toccasse quest'estremo, dopo di essersi sacrificato a darli [*al figlio*] educazione e pane»; tuttavia, attesa «la stravagante sua [*del figlio*] pertinacia, e totale cecità, comprovata dal presente atto [...] invocando in primo le ultime benedizioni del Cielo a di lui [*sempre del figlio*] favore destina a suo padre elettivo il buono, accorto e vigilante D. Giovanni Pisani padre buono di famiglia, che prega qual suo speciale procuratore presentarsi innanzi l'ufficiale dello Stato Civile di Catanzaro, ed in suo nome e parte prestare il consenso a D. Nicola Dell'Apa, onde sposare la degna signora Concettina Pisani che colle sue rare virtù ha saputo attirare l'amore del detto suo figlio, in farlo ribelle coll'autorità paterna»<sup>23</sup>.

(*continua*)

<sup>19</sup> Non è inutile qui precisare come gli avvocati celibi rappresentassero il 24 per cento di tutto il campione. Essi economicamente si possono considerare più poveri di quelli coniugati, con un carico fiscale medio (non ci si stancherà tuttavia di insistere nella cautela necessaria nell'utilizzazione della relativa fonte, così come di tutte quelle di natura fiscale) di poco meno di £. 24,00 contro le poco meno £. 35,00 dovute dagli avvocati coniugati.

<sup>20</sup> I matrimoni con le figlie di artigiani e commercianti rappresentavano l'8 per cento, quelli con le figlie di funzionari, magistrati ed impiegati l'11 per cento, quelli con le figlie di altri professionisti l'8 per cento e quelli, infine, con le figlie di esercenti altre attività il 7 per cento.

<sup>21</sup> Del resto anche sotto questo profilo il caso di Catanzaro non rappresenta certo alcuna eccentricità, rivelandosi pienamente analogo a quello della Napoli studiata da Hannes Siegrist che in tale città ha rilevato appunto una debole endogamia professionale tra gli avvocati (SIEGRIST, *Gli avvocati ...*, p. 156 e *passim*). La stessa Autrice sullo specifico punto contrasta gli opposti risultati della ricerca di Paolo Macry (*Ottocento ...*, pp. 200 e sgg.) che anche qui, perlomeno relativamente al periodo esaminato, sembrano incontrare una smentita. Per un altro successivo e singolo caso catanzarese che pare invece confermare la tesi del Macry, cfr. CAGLIOTI, *Patrimoni e strategie ...*, p. 118 e sgg.

<sup>22</sup> *Id.*, p. 118

<sup>23</sup> ASC, *Stato Civile, Processetti matrimoniali*, 82/1864 (matrimonio Migliaccio-Malerba); 71/1853 (matrimonio Dell'Apa-Pisani).





## **Dalla parità alle pari opportunità: un lungo e faticoso cammino dell'universo femminile**

La parità è un concetto di carattere generale, codificato per la prima volta nel nostro ordinamento dall'art. 3 della Carta Costituzionale, che sancisce la parità di trattamento senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Si tratta di un'asserzione di principio così ovvia che parlare di parità oggi sembrerebbe anacronistico; eppure per l'universo femminile la conquista di parità, anche solo sul piano dell'affermazione di principio, è frutto di una lunga e travagliata lotta, che storicamente, per quanto riguarda il nostro paese, ha avuto epilogo, e contemporaneamente inizio, con il riconoscimento del diritto di voto alle donne.


Ed, infatti, le donne avevano ottenuto il diritto di voto dopo una battaglia cominciata quasi un secolo prima: per venti volte nella storia dell'Italia unita la richiesta di voto alle donne era stata presentata e per venti volte era stata respinta.

Finalmente, con decreto emanato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 gennaio 1945, venne sancito il diritto di voto per le donne, che lo esercitarono a massa il 2 giugno del 1946, allorché ben 21 parlamentari entrarono a far parte dell'Assemblea Costituente.

Fu una conquista storica, una conquista democratica, un'affermazione piena, matura e consapevole della donna, che la legge e il costume avevano relegato fino allora ad una condizione di minorità e subalternità: soggetta al potere del padre e del marito in famiglia, relegata ai compiti più modesti e malpagati nel lavoro, esclusa per legge da una serie di attività e professioni.

La Costituzione, che, non è retorico dire, reca l'impronta del contributo e pensiero femminile, afferma e conferma il principio di parità, oltre che di fronte alla legge, in famiglia (art. 29), nel lavoro (art. 37) nei diritti politici (art. 48), nell'accesso ai pubblici uffici (art. 51).

Tuttavia, si tratta di affermazioni di principio che non hanno né potevano avere valore di legge, che non cambiavano immediatamente la realtà, ma ne indicavano la necessità, senza stabilirne i tempi di attuazione. Per cui le donne hanno continuato la loro strenua battaglia e oggi possono registrare notevoli successi sul piano legislativo e del costume sociale, il che ha portato ad una nuova strategia ideologica ed operativa che dal principio di parità passa all'affermazione di quello di pari opportunità, attraverso la presa di coscienza delle differenze di genere, che socialmente vengono determinate tra i due sessi e che variano a secondo della classe sociale, della razza, della religione, dell'età e del momento storico.



Avv. Maria Candida Elia



# L'Avvocata

---

Le questioni di genere, infatti, riguardano le differenze di ciò che gli uomini e le donne fanno e il modo in cui i loro ruoli, definiti socialmente, li avvantaggiano o li danneggiano.

Ed è agevole constatare come le differenze di genere hanno da sempre influenzato la divisione del lavoro, rafforzato i rapporti di potere esistenti e l'accesso alle risorse, ai benefici, alle informazioni e alle decisioni a netto svantaggio delle donne.

Tuttavia, pur riconoscendo che il genere è un elemento di stratificazione sociale, creatore di disuguaglianze, oggi si afferma che esso è contemporaneamente un tratto fondante dell'identità e della soggettività delle persone.

Si tratta di un approccio culturale nuovo, che nasce dalla consapevolezza di dare concreta attuazione al più volte richiamato principio di parità, mediante la presa di coscienza di dovere eliminare e combattere le disuguaglianze attraverso la valorizzazione delle differenze di genere, piuttosto che cercare di realizzare l'integrazione delle donne in modelli economici-produttivi ed organizzativi che sono rimasti ancorati al mondo del lavoratore maschio, adulto e capofamiglia.

In questa logica il concetto di differenza (che anche psicologicamente non prescinde, ma è completare a quello di identità, quale affermazione e consolidamento della propria specificità) diviene una risorsa, una ricchezza, un punto di partenza per arrivare ad una cultura dell'equivalenza, nel senso di dare eguale valore a cose che sono differenti.

In questo contesto culturale e di principio, che rappresenta la nuova dimensione della "questione femminile", vengono in rilievo tutte le problematiche che riguardano più specificatamente l'impossibilità sostanziale di rendere operativo il principio di parità tra uomini e donne in ogni ambiente lavorativo e ancor più in quello della rappresentanza a livello istituzionale.

Ed allora, proprio facendo riferimento alle differenze di genere, che bisogna iniziare un percorso nuovo, che abbia come finalità di dare pari opportunità ad uomini e donne, mediante un'azione politica che ponga attenzione alla tutela effettiva della maternità (soprattutto per quanto riguarda le libere professioniste), alla conciliazione tra vita familiare e professionale, alla prevenzione delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali.

Questa è la nuova sfida della battaglia che le donne stanno affrontando; questo è il messaggio pregnante delle Comunità Europee, che hanno affermato il principio del "maestreaming", ossia la presa in considerazione delle differenze tra le condizioni, le situazioni e le esigenze delle donne e degli uomini, al fine di promuovere l'effettività delle pari opportunità, attraverso l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le politiche e le azioni comunitarie.



# Non solo diritto



Sala riunioni, da sinistra in basso:

Avv. Adolfo Larussa, Avv. Leo Pallone, Avv. Maria Candida Elia, Prof. Avv. Giuseppe Iannello, Avv. Umberto Ferrari, Avv. Luigi Combariati, Avv. Giovanni Caridi.

Da sinistra in alto:

Avv. Eugenio Attanasio, Avv. Giacomo Carbone, Avv. Giuseppe Fonte, Avv. Ermenegildo Massimo Scuteri, Avv. Paolo Carnuccio, Avv. Giuseppe Spadafora, Avv. Amedeo Bianco, Avv. Fabrizio Costarella

*La redazione della rivista augura  
a tutti i colleghi un buon Natale  
e un felice Anno Nuovo*





di Eugenio Attanasio

## Un ponte tra Occidente e Terzo Mondo dal Sahara lettere per il dialogo

C  
i  
n  
e  
m  
a

Emozionante il ritorno al cinema di fiction di Vittorio de Seta, con “Lettere dal Sahara” una pellicola che apre un confronto ed una seria riflessione sul confronto tra le civiltà.

Dopo lunghe vicissitudine produttive che non ne hanno però inficiato il risultato finale, come era possibile, abbiamo avuto finalmente l’opportunità di vedere quest’opera, a cui, all’ultima mostra del cinema di Venezia, pur presente fuori concorso, il pubblico ha tributato ben dieci minuti di applausi.

Da sempre Vittorio de Seta si è interessato delle culture cosiddette “minori”, rendendole protagoniste però di storie di dimensione e respiro universale, fin dai suoi primi documentari girati negli anni ‘50 nel sud Italia prima del boom, così come con la prima opera di lungometraggio, quel “Banditi ad Orgosolo” destinato a diventare una pietra miliare del cinema contemporaneo.

Poi con “Diario di un Maestro” l’indagine desetiana si spostava nelle borgate romane per descrivere la vita di una vera scolaresca.


Oggi approda, dopo anni di studi e ricerche tra Africa e Medio Oriente, una sceneggiatura su Paolo di Tarso ed un film non fatto sulla lotta di emancipazione di uno stato africano, ad una accorata riflessione sul declino della civiltà occidentale visto con gli occhi di un extracomunitario.

Esattamente all’opposto del terrorismo psicologico insito nel film militante di Martinelli “Il Mercante di Pietre”, questo Lettere dal Sahara ci riporta ad una dimensione solidaristica, cara al grande cinema italiano di impegno civile.

Come “La battaglia di Algeri” di Gillo Pontecorvo, il regista si pone da un punto di visto alternativo nel raccontare qui l’odissea italiana di Assane, un immigrato senegalese naufraco sull’isola di Lampedusa, che in pochio mesi attraversa l’Italia da sud a nord, toccando Napoli, Prato e Torino e impegnandosi ogni volta in un lavoro diverso e sempre irregolare. Ottenuto dopo mille peripezie il permesso di soggiorno, comprende che per integrarsi completamente sarebbe costretto a rinunciare alla propria cultura.

Decide, quindi di far ritorno alla terra natia.

Raggiunto il suo villaggio, cede alle insistenze del suo vecchio maestro e racconta la sua esperienza, vissuta tra le contraddizioni del nostro Paese e il ritorno all’identità perduta.



Con sensibilità e forza espressiva, il regista calabrese tratteggia un ritratto però impietoso di una società contemporanea ricca di contrasti, arrotata su sé stessa, prigioniera di dogmi e regole incomprensibili per gli islamici moderati.

E, poiché come ha dichiarato, “*lo sguardo neutrale è una menzogna, specie nel mio lavoro, dove basta spostare la macchina da presa di pochi centimetri perché tutto cambi*”, indaga e denuncia le contraddizioni di una società che pur perseguendo nelle dichiarazioni d’intenti il rispetto di tutte le culture, troppo spesso nei fatti innesca il conflitto.

Molto belli i dialoghi, mai retorici, e straordinaria la direzione degli attori/non attori di questo film che ripropone la grande lezione del cinema neorealista italiano nel far recitare gente comune, o attori comunque non professionisti, riportandoci

ai pescatori siciliani de “La terra trema” o ai pastori orgolesi di quarant’anni prima in Supramonte, a dimostrazione evidente di come la realtà superi sempre la finzione.

Djbril, il protagonista, infatti lavora in Italia nell’informatica e la maggior parte degli interpreti sono effettivamente immigrati senegalesi in Italia.



## Alla ricerca di sé nella luce dell'alba

Giovanni Astengo è un impiegato quarantenne dell'Archivio di Stato che trascorre le sue giornate a leggere, riassumere e catalogare i diari di persone sconosciute, che avvertono il bisogno di eternare le proprie esistenze, fissandole sulla carta.

In quelle autobiografie, fatte di eventi forse veri forse falsi, di accadimenti apparentemente comuni eppure mai banali, di gioie, rimpianti, dolori, l'uomo trova consolazione e sostegno quando il dubbio insidia le sue certezze. Perché si tratta di storie di persone vere e non di personaggi fantastici, creati da qualche romanziere.

Giovanni ha una moglie in carriera che sente distante, un figlio ventenne che ama Michael Jordan e Italo Calvino, una figlia nata "rotta" (secondo l'interpretazione d'un altro bambino), ossia affetta da sindrome di Down, di cui è innamorato.

Ma, soprattutto, è perseguitato da un mistero irrisolto che ha lacerato la sua infanzia e, in qualche modo, gli ha condizionato l'intera vita.

Una domenica mattina di tanti anni prima, il 13 marzo del 1977, suo padre, recentemente nominato Preside della Facoltà di Architettura al posto del suo collega ucciso da un gruppo di terroristi, è scomparso improvvisamente senza più dare notizie.

Ed è al termine di un percorso personale di sofferenza mai veramente sopita, che Giovanni sente il bisogno irrinunciabile di ritornare nella sua casa di campagna ormai abbandonata, dove da bambino trascorrevano estati felici e giorni spensierati. Forse per curiosità, forse per colmare il vuoto interiore, provocato da un presente deludente e da un passato prepotente.

Qui riassapora gli odori, rivede i colori, rivive le antiche scene del tempo in cui sua madre era in vita e suo padre non era ancora andato via. Nel casale c'è un vecchio telefono di bachelite. Giovanni alza il microfono e scopre che funziona ancora. Chiama a casa e in ufficio, ma l'apparecchio resta silenzioso. Infine, quasi per gioco, compone il vecchio numero della casa dei suoi genitori.

Gli risponde un bambino, si chiama Giovanni Astengo ed ha tredici anni.

Attraverso l'invenzione narrativa, fantastica e sorprendente, escogitata dall'autore, l'uomo ha la possibilità di violare la rigidità del tempo e confrontarsi con se stesso, o meglio con un se stesso bambino.

Il Giovanni adulto che parla con il Giovanni bambino, gli consente da un lato di rivivere i giorni lontani della scomparsa del padre e dall'altro di avere una percezione di quei fatti diversa da quella che aveva avuto allora. Parte da qui l'indagine che Giovanni condurrà sulla personalità del padre e sulle motivazioni che lo indussero ad abbandonare la famiglia. E che si concluderà con una verità amara e dolorosa, attraverso la quale, però, il protagonista ricomporrà i pezzi mancanti della propria tormentata esistenza e vedrà, finalmente, la luce di un'alba nuova e diversa.


Un'indagine che ripercorre gli anni '70 e s'intreccia con le vicende che hanno segnato una generazione, i cui ideali sono stati corrotti dalle utopie violente di cattivi maestri.

Sullo sfondo di una storia intimista e familiare, rivivono così le bande armate e la vita in clandestinità dei terroristi, gli scontri di piazza tra polizia e autonomi, gli orrori e gli errori di quell'epoca.

Il libro che, dopo i cinque deliziosi racconti di "Senza Patricio", rappresenta l'esordio di Walter Veltroni nella narrativa, si legge d'un fiato, sia per lo stile estremamente fluido ed elegante sia per la narrazione coinvolgente, in cui sentimenti e passioni affiorano con intensità.

Risente, però, di debolezze strutturali che non sarebbe giusto ignorare. L'importanza dei temi affrontati e la massa drammatica degli avvenimenti avrebbero probabilmente richiesto un maggiore approfondimento, così come la definizione dei personaggi resta spesso ad un livello superficiale.


E, tuttavia, per altri versi, è un romanzo brillante e appassionato, che ha il pregio di rivelare al lettore che il senso autentico delle cose è nascosto nella potenza dei sentimenti.



Walter Veltroni  
*La scoperta dell'alba*  
 Rizzoli, Euro 16,00



## La fatica di vivere



Scrittore è chi racconta storie, chi indaga i sentimenti, chi è capace di tradurre le emozioni altrui distaccandosi dalle proprie, chi analizza fatti e comportamenti anche fuori dal proprio angolo visuale, lontano dalle prospettive a lui familiari.

E' chi, descrivendo i soggetti e confezionando i dialoghi, sia dotato di quella particolare abilità che conferisce ai personaggi della storia, siano essi uomini o donne, credibilità e verosimiglianza.

Impresa fra le più difficili per chi si accosta alla stesura di un romanzo, perché, se è relativamente semplice interpretare i desideri, i bisogni e i pensieri di entità nelle quali l'autore si riconosce, diventa operazione estremamente complessa quando quegli stessi contenuti siano riferiti a soggettività differenti.

Ma cosa induce, allora, un giovane esordiente ad assumersi il rischio di narrare la sua storia da un punto di vista tutto al femminile e per di più utilizzando un io narrante in prima persona?

La piena e completa percezione dell'altro, forse. Quella profonda sensibilità che traspare dalle pagine della prima fatica letteraria di Antonio Ludovico. Lavinia Centi è una quarantenne, avvocato affermato, del tutto assorbita da un lavoro gravoso che apparentemente la soddisfa, ma che limita, a volte in maniera insopportabile, i propri spazi vitali, le proprie possibilità di movimento.

Si sforza di vivere un'esistenza normale, nella consapevolezza, però, che tutti i suoi momenti, tutti i suoi incontri, tutte le sue conoscenze, si fermano a un livello superficiale. Perfino le sue riflessioni, per quanto profonde e intime, non vanno a di là di un puro esercizio di ragionamento, perché al pensiero non segue mai l'azione.

E' come in una gabbia Lavinia, forse per la propria incapacità di liberarsi dalle sbarre delle convenzioni di una società che la vuole così, forse per la paura di dimostrare a sé e agli altri com'è in realtà.

Non è felice, ma rinuncia a cambiare. Soffre, ma è dominata dall'inerzia

Ed è la volta, forse quell'unica volta, che accetta di uscire dal suo guscio protettivo, che la vita la colpisce in un modo spietato.

Filippo è l'uomo a cui si concede con tutta la spontaneità fino allora repressa, la persona attraverso la quale può esplorare il mondo ignoto dei sentimenti e assaporare il senso della libertà e dell'amore.

Con lui elimina le difese, non ce né bisogno. Accanto a lui si sente davvero sicura.

Filippo, però, si rivela il grande inganno che crudelmente la spinge nell'abisso oscuro della follia.

Lavinia è costretta ad un trattamento sanitario, prima vissuto con tormento e poi accettato, non con rassegnazione, ma con cosciente determinazione.

Un calvario durante il quale riesce a ripercorrere i momenti più dolorosi della propria esistenza, un percorso salvifico che l'allontana in maniera definitiva dagli orrori del mondo, un'occasione per incontrare chi può finalmente comprendere la sua essenza più profonda e restituirle, forse, la serenità.

Il lavoro di Ludovico è una sintesi magistrale delle contraddizioni, delle apprensioni, dei travagli dell'animo umano.

Un romanzo che ci costringe a riflettere sulle nostre debolezze, sui rischi a cui tutti siamo esposti, sulle finte felicità che spesso nascondono pene ed angosce in un tessuto di rapporti sociali, frequentemente segnati da ipocrisia ed egoismo.

Fino a farci approdare alla mirabile conclusione di Metastasio, con cui l'autore introduce l'opera: "se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fronte scritto, quanti mai che invidia fanno ci farebbero pietà."


Antonio Ludovico  
Siamo sole, pag. 115  
Iride Edizioni, Euro 10,00



## La prosa, breve storia di un'agonia

La stagione di prosa del Teatro Politeama di Catanzaro, verrà aperta dal "Don Chisciotte" per la regia di Maurizio Scaparro. Ormai sempre più di frequente assistiamo ad allestimenti di testi letterari riadattati in versione teatrale, quasi a testimoniare l'irreversibile crisi della drammaturgia contemporanea, che non riesce più ad esprimere opere di particolare rilievo artistico. Lo stesso Scaparro, in una recente intervista, ha posto in evidenza la crisi che attanaglia il teatro del terzo millennio, e la necessità, per sopravvivere, di esplorare sempre di più, forme di contaminazioni con la danza, la musica e con ogni altra disciplina artistica. In tempi abbastanza recenti, lo scrittore Veronesi, insieme al noto fratello regista, è stato promotore di una provocatoria petizione, che chiedeva di proibire per 50 anni, ogni forma di rappresentazione teatrale, allo scopo di ingenerare una sorta di catarsi del teatro contemporaneo, ormai agonizzante e sempre più noioso e ripetitivo. Tra i primi e più entusiasti aderenti all'iniziativa, c'era il grande e compianto Carmelo Bene. E' singolare che di agonia e morte della prosa, si dibatteva anche sul finire del '800, all'alba cioè di quelli che invece sarebbero stati i decenni più prolifici della intera storia della drammaturgia. Cosa accadeva nel teatro a quel tempo e quali erano le differenze con la prosa contemporanea? La più importante e decisiva, era costituita dal fatto che ancora non esisteva la regia, nella sua accezione moderna, e l'allestimento di uno spettacolo teatrale si basava quasi esclusivamente sul testo dell'autore e sull'interpretazione degli attori, coordinati dal cosiddetto capocomico, parvenza di regista, ma con funzioni molto più limitate e privo di alcuna dignità artistica. Due incontri, di lì a poco, avrebbero, tuttavia, per sempre

stravolto il mondo teatrale. Il 22 giugno del 1897 si trovano l'attore russo Dancenko ed il giovane Stanislavskij, sono le due del pomeriggio, dalla loro conversazione, durata fino alle otto del mattino del giorno seguente, nasce il naturalismo spirituale, che mira ora all'approfondimento, alla scoperta della più intima realtà dell'opera drammaturgica, e che stravolge le regole della recitazione, perché questa non è più semplice esternazione del testo scritto, ma rivelazione della sua vera essenza e significato, rivelazione verso la quale gli attori vengono guidati da una nuova figura che diviene fondamentale, e che è appunto il regista. Qualche anno più tardi, si incontrano Adolphe Appia e Emile Jaques Delcroze, dalle teorizzazioni del primo sull'importanza della scenografia e delle luci nella messinscena teatrale, e dalle applicazioni del secondo, rivolte alla ritmicità ed armonia del movimento dei corpi sulla scena, la figura del regista trova la sua attuale collocazione, guida indiscussa non soltanto dell'interpretazione del testo, ma anche dell'intera sua messinscena, dalle luci al movimento degli attori. Ci vorranno altri quarant'anni, perché i ruoli primari della trama drammaturgia e dell'attore protagonista, vengano travolti dalla definitiva consacrazione del regista, passando dall'attore macchina e marionetta di Mejerchol'd alla religiosità laica del gruppo di Copeau, andando



dal Brecht autore, ma soprattutto regista didascalico dei suoi testi, all'annullamento della narrazione verbale di Peter Brook, del Living Theatre di New York, dell'Odin Theatre di Barba e dei gruppi di Grotowski, tutti esclusivamente incentrati sul lavoro su se stesso dell'attore e sui movimenti degli interpreti in scena, per finire più di recente a Bob Wilson, simbolo di un teatro d'architettura che mira soprattutto alla percezione visiva dei suoi allestimenti. Il testo teatrale viene sezionato, rivoltato e infine svuotato da ogni significato verbale, l'autore del dramma arretra, scompare dinanzi al regista-demiurgo della scena, e con esso arretra e scompare colui che quel significato verbale doveva raccontare, e cioè l'attore protagonista. Non è un caso che dal dopoguerra in poi, non nasce più in Europa nessun vero grande attore, sovrano e protagonista

incontrastato del palco, scomparsi le grandi personalità della scena mondiale come Laurence Olivier, o come Vittorio Gassman in Italia, restano ormai pochissimi alfieri del teatro che fu, ma sempre figli di quei tempi, come ad esempio Giorgio Albertazzi. E naturalmente scompaiono anche i grandi autori e con loro testi teatrali destinati a divenire immortali. Non vi è una sola opera drammaturgica degli ultimi quarant'anni che possa aspirare a resistere all'incuria del tempo, come i grandi testi del passato. Nel 1953, Beckett scriveva "Aspettando Godot", un'ora e mezzo di spettacolo dove non accadeva niente e dove i protagonisti parlavano ininterrottamente senza in realtà dire nulla. E' l'opera che sancisce la fine dell'autore teatrale, e del teatro nel suo significato tradizionale. La parola sulla scena restava soltanto al teatro di regia ed alle sue contaminazioni.




di Giuseppe Fonte

## Colonne sonore ed emozioni finali

Nicola Piovani, ripropone in teatro lo spettacolo, in verità già visto in passato, con il quale il maestro tenta di rendere teatrale la musica del grande cinema.

Personalmente la proposta non mi ha emozionato. Così come, viceversa, mi avevano emozionato quelle stesse note suonate sulle immagini dei film proiettati sul maxi schermo.

Malgrado la grande esecuzione musicale live dei temi di Piovani, accompagnati dalla grande orchestra dell'Ara Coeli, ritengo che la musica da film sia in rapporto simbiotico con la storia del film e con le sue immagini musicate. Lo spettacolo tende, dunque, più ad autocelebrare le virtù di un maestro - che in teatro ha la piena legittimazione di presentarsi come il musicista più autorevole e moderno del cinema italiano - che ad emozionare il suo pubblico teatrale con la sua musica a suo tempo composta.



Nicola Piovani

Nell'ascoltare Piovani in teatro si finisce con lo sperare, attraverso il piccolo maxi schermo collocato alle spalle del suo pianoforte, di poter scorgere, anziché il fermo immagine del film citato in teatro, il film, la sua storia e la voce del suo grande attore protagonista.

Ed invece nulla di tutto ciò: resta solo una foto ed una musica che, anche se suonata bene, nostalgicamente ci riporta ad emozioni impossibili da rivivere in teatro.

E' questo il dilemma della proposta artistica di Piovani, un maestro che ha lavorato con la storia del cinema d'autore italiano: scrivere la musica di Fellini vuol dire, però, restare a vita legati al suo film ed alla storia della sua pellicola.

Come si può ascoltare (sperando di emozionarsi allo stesso modo) il pezzo de "La Vita è Bella" dove Benigni con il vecchio grammofono anni '30 ascolta la sua sinfonia preferita nella speranza che le note arrivino alla sua amata donna prigioniera dei tedeschi? E' un quesito che mi permetto di affidare alla sensibilità del lettore.

Lo spettacolo ha, però, una sorpresa: entra nel finale, in teatro, la migliore interprete vivente della canzone d'autore italiana, Fiorella Mannoia.

E' valsa la pena pagare il biglietto per ascoltare l'esecuzione de "La Storia" di Francesco De Gregori, con l'accompagnamento al pianoforte di Nicola Piovani.

Eccola l'emozione.

Fiorella che canta e Piovani che suona "La Storia", sono la classe, l'arte, la magia espresse nella loro sede propria: è in teatro che si recita o si canta e si suona dal vivo, non per ricordare di essere stati grandi artisti o maestri, per qualcosa che è stato, ma per dimostrare di essere capaci, ancora, di emozionare con un accordo magico ed una nota vocale composti solo "...per fare lo show".



Fiorella Mannoia

m  
u  
s  
i  
c  
a

## Un maestro al cinema

La misura del successo che anche la città di Catanzaro ha voluto riconoscere a Vittorio De Seta, definito il più grande documentarista vivente, è stata resa tangibile dalla partecipazione del numeroso pubblico che giorno 7 ottobre 2006 ha assistito al Teatro Comunale di Catanzaro alla proiezione del film *Lettere dal Sahara*.

Il regista, che risiede a Sellia Marina ed è legato a Catanzaro da particolari ricordi, perché il nonno è stato uno dei primi sindaci del capoluogo, ci ha rilasciato l'intervista al termine dello spettacolo e del successivo dibattito con il pubblico.

**Eugenio Attanasio: Ogni giorno sentiamo alla televisione dell'arrivo di un barcone carico di extra-comunitari. Una storia**

**quella raccontata, di drammatica attualità. Da quanti anni ci stai lavorando?**

Vittorio De Seta: Praticamente noi questa storia l'abbiamo iniziata alla fine del 2002 poi la lavorazione si è fermata per due anni. Però, alla fine, si può dire che abbiamo anticipato un poco i tempi. Se dovessi rigirarlo adesso metterei solo neri, però oggi purtroppo è più drammatico. Sempre di più Lampedusa è diventata una cerniera da cui passano tutti gli immigrati, anche qualcuno dal Medio Oriente.

**E.A.: Come mai hai scelto proprio un senegalese?**

V.D.: Io veramente all'inizio volevo un protagonista marocchino, però poi mi sono reso conto che un Paese come il Senegal a maggioranza islamica, però che è Africa nera, era un arricchimento per la sceneggiatura. C'erano delle cose in più, a parte poi la musica, poi la duttilità che hanno. Loro sono tutti attori fin dalla nascita.

**E.A.: Nel film c'è la descrizione di un mondo islamico moderato, osservante, rigoroso. Valori che in occidente forse non esistono più ?**

V.D.: No, gli italiani stanno perdendo un poco la loro umanità. Poi noi questo lo abbiamo capito durante le scene. Una parte che non ha tutto chiaro in testa, a volte il film è un divenire, quindi di alcune cose mi sono reso conto dopo. Il protagonista, rispetto al personaggio di suo fratello, non ricalca ciò che noi ci aspettiamo che gli immigrati facciano. Non è quello che fuma, che si impasticca un po', che vende per le

strade, che si adegua alla parte..., lui è più coerente. Poi finisce in fabbrica ed è quello più punito. Lui vuole integrarsi e viene colpito d'incontro e quindi poi si rende conto di perdere il livello della propria identità, della propria dignità.



Vittorio De Seta

**E.A.: In questo contesto come si inserisce la religione?**

V.D.: C'è da dire che loro hanno più fede di noi. Noi ci siamo un po' venduti per un piatto di lenticchie. I telefonini, le auto, gli aerei...una serie di compromessi che abbiamo fatto con noi stessi. Io penso intimamente che il confronto con loro ci dia una mano, riconoscere l'identità degli altri di riflesso ci fa capire la nostra. Bisogna capire che loro non vogliono l'invasione. Con tutti i difetti che la cultura araba può avere, c'è il maschilismo che anche da noi comunque è ancora presente, però ci devono arrivare da soli.

**E.A.: Nel film gli italiani vengono chiamati europei, quasi che si volesse rispondere a chi chiama indistintamente africani tutti quelli che vengono dal continente nero, senza distinguere tra le diverse culture...**

V.D.: Vero, giustissimo. Che poi non se hai notato che alla fine c'è una scena che ne richiama un'altra a metà film. Quelle dei due balli. Nella discoteca gli "europei" non ballano, e lì si capisce l'intolleranza che nasce dall'invidia, mentre in Senegal il ballo è festa. Non ci sono parole, ma solo le immagini a testimoniare come loro hanno qualcosa che noi abbiamo perduto.

**E.A.: E' molto bella questa scelta, di far parlare gli immigrati nella loro lingua....:**

V.D.: Io non li capivo, non conosco la loro lingua, sapevo il senso di ciò che avevo scritto, ma non potevo controllarlo. Mi sono fidato dei miei attori. Loro attirano a sé quelle parole, le fanno loro. Sono concetti che conoscono meglio di me, che sanno come dirlo meglio di quanto io possa scrivere. All'inizio quando leggevo le traduzioni mi arrabbiavo. Un attore indisciplinato pensavo, però poi ho capito che era giusto. Quindi sono diventati dei veri e propri coautori. E' complesso il processo creativo. Il cinema e la regia è questo: far in modo che accada qualcosa di vero.